

XVI legislatura

## **A.S. 2165:**

**"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori"**

(Approvato dalla Camera dei deputati)

Maggio 2010

n. 79



servizio del bilancio  
del Senato

nota di lettura

## Servizio del Bilancio

**Direttore** dott. Clemente Forte

tel. 3461

## Segreteria

tel. 5790

## Uffici

### **Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi**

dott.ssa Chiara Goretti

tel. 4487

### **Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata**

dott. Luca Rizzuto

tel. 3768

### **Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa**

dott. Renato Loiero

tel. 2424

*Ha collaborato il dott. Dario Pezzati nell'ambito di uno stage di studio presso il Servizio Bilancio del Senato*

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

# INDICE

<b>PREMESSA .....</b>	<b>1</b>
<i>Articolo 1 (Disposizioni in materia di contrasto alle frodi fiscali e finanziarie internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere»)</i> .....	<i>1</i>
Commi 1 - 3 .....	1
Commi 4 e 5 .....	9
Comma 6 .....	14
Commi 6-bis e 6-ter .....	17
Commi 6-quater - 6-quinquies.....	19
<i>Articolo 2 (Disposizioni in materia di potenziamento dell'amministrazione finanziaria ed effettività del recupero di imposte italiane all'estero e di adeguamento comunitario)</i> .....	<i>21</i>
Comma 1 .....	21
Commi 1-bis e 1-ter .....	26
Comma 2 .....	33
Commi 2-bis - 2-quinquies.....	34
Comma 2-sexies .....	37
Commi 2-septies - 2-decies .....	39
Comma 2-undecies.....	41
Comma 3 .....	42
Comma 4 .....	43
Commi 4-bis e 4-ter .....	44
Commi 4-quater - 4-sexies.....	46
Commi 4-septies e 4-octies .....	48
Commi 4-novies - 4-septiesdecies.....	50
<i>Articolo 3 (Deflazione del contenzioso e razionalizzazione della riscossione)</i> ...	<i>53</i>
Commi 1 - 2-ter.....	53
Comma 3 .....	65
Comma 3-bis .....	67
<i>Articolo 3-bis (Capitale sociale delle società di riscossione dei tributi)</i> .....	<i>69</i>

<i>Articolo 4 (Fondo per interventi a sostegno della domanda in particolari settori)</i> .....	70
Commi 1 - 1- <i>sexies</i> .....	70
Commi 2 - 4 .....	74
Commi 5 - 9 .....	77
<i>Articolo 5 (Attività edilizia libera)</i> .....	86
<i>Articolo 5-bis (Modifiche alla disciplina in materia di installazione di reti e di impianti di comunicazione elettronica)</i> .....	88

## **PREMESSA**

Si rammenta che il testo in esame corrisponde al contenuto dall'emendamento interamente sostituito approvato dalla Camera dei Deputati. Su tale ultimo testo è stata presentata, alla Camera dei deputati, apposita relazione tecnica integrativa ed un nuovo prospetto riepilogativo, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, secondo periodo della nuova legge di contabilità, allegato alla presente nota.

### *Articolo 1*

*(Disposizioni in materia di contrasto alle frodi fiscali e finanziarie internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere»)*

### **Commi 1 - 3**

La disposizione recata dai commi in esame intende rafforzare il contrasto dei fenomeni di evasione e di frode nel settore dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), realizzati in particolare negli scambi con operatori economici operanti in Paesi iscritti nella cosiddetta *black list*.

In generale ciò che si vuole contrastare sono le complesse architetture fraudolente che, attraverso la frapposizione di soggetti - il più delle volte incolonnati in lunghe sequenze e quasi sempre vacui

dal punto di vista operativo - costituiti al fine di sfruttare differimenti temporali tra il compimento di operazioni di rilevanza fiscale e la relativa vigilanza tributaria, consentono di produrre danni alle casse erariali e, in molti casi, di arrecare alterazioni della concorrenza all'interno dei rispettivi mercati di riferimento.

Il comma 1, anche in applicazione delle regole europee sulla fatturazione elettronica, prevede, in particolare, che tutte le operazioni intercorse tra i soggetti passivi d'imposta e "gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti *black list*", di cui ai due decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 1999 e del 2001, siano comunicate telematicamente all'Agenzia delle entrate; riguardo alla detta comunicazione telematica, si evidenzia che il Ministro dell'economia e delle finanze ha provveduto con proprio decreto del 30 marzo c.a. a dettare la disciplina concernente la periodicità della presentazione delle comunicazioni in esame, con riferimento al volume di scambi effettuati, demandando però ad un successivo decreto del Direttore dell'Agenzia delle entrate - da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto - la definizione degli elementi informativi che i contribuenti dovranno trasmettere<sup>1</sup>.

Il successivo comma 2 conferisce al Ministro dell'economia e delle finanze la facoltà di ampliare l'obbligo testé descritto a paesi non menzionati nei citati decreti, anche limitatamente a "specifici settori di attività e a particolari tipologie di soggetti" o di escluderne alcuni facenti parte dei citati elenchi.

---

<sup>1</sup> Al riguardo si veda l'audizione del Direttore generale del Dipartimento delle Finanze, Prof. Fabrizia Lapecorella, presso la Camera dei deputati - VI Commissione del 14/04/2010.

Il comma 3, infine, inasprisce, per le condotte omissive o mendaci, il regime sanzionatorio di cui all'articolo 11 del d.lgs. n. 471 del 1997<sup>2</sup>, prevedendo il raddoppio della sanzione in esso disciplinata e disapplica, altresì, il regime più favorevole per il contribuente di cui all'articolo 12 del d.lgs. n. 472 del 1997<sup>3</sup>, il quale consente, nei casi di continua e ripetuta violazione della norma fiscale, la riduzione della sanzione medesima.

**La RT** stima, con riferimento al comma 1, un effetto finanziario positivo per l'erario nella misura di 35 milioni per la frazione restante del presente anno 2010, attesa l'entrata in vigore della disposizione che viene fissata al 1° luglio c.a.<sup>4</sup> e di 40 milioni a decorrere dall'anno 2011.

Per la stima viene preso a riferimento il volume annuo medio di scambi commerciali intercorsi dal 2005 al 2008 con la Repubblica di San Marino, giungendo ad una quantificazione verosimile nella misura di 1,7 miliardi di euro<sup>5</sup>.

Su tale base, si ipotizza una percentuale di imposta evasa, perché coinvolta in operazioni fraudolente, pari al 30%, di cui si conta di recuperare un terzo sin da subito e una frazione lievemente superiore con l'entrata a pieno regime della norma.

Calcolando il 20%, quale aliquota ordinaria a titolo di IVA, sull'ammontare stimato delle transazioni (i citati 1,7 mld di euro), si

---

<sup>2</sup> Recante disposizioni in tema di riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi.

<sup>3</sup> Recante disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie.

<sup>4</sup> Al riguardo si veda quanto affermato nella citata audizione della Prof. F. Lapecorella, pag.5, in cui si afferma che la presentazione della comunicazione riguarderà le operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2010.

<sup>5</sup> Tale ammontare è frutto di ipotesi basate sulla variabilità degli scambi tra i due paesi in esame.

ottiene un gettito IVA totale pari a 340 mln di euro; su tale cifra la RT, considerando un effetto dissuasivo e i tempi di operatività connessi all'introduzione della nuova disciplina in esame, stima un recupero di gettito pari a circa il 10%, ovvero circa 35 mln.

Relativamente poi alle disposizioni contenute nel comma 2, che conferisce al Ministro autonomia sull'estensione e/o esclusione dal campo applicativo di cui al comma 1, il maggior gettito è stimato nella misura di euro 50 milioni per la restante parte dell'anno in corso e di 60 mln per quelli a venire, alla luce del dato complessivo circa la maggior IVA dovuta, rilevato dalle strutture antifrode dell'Agenzia delle entrate, pari a 1 miliardo di euro.

Le finalità dissuasive delle condotte fraudolente dovrebbero pertanto conseguire un effetto positivo nella misura del 5-6% del complessivo fenomeno d'evasione.

La documentazione depositata dal Governo durante l'esame presso la Camera dei deputati in data 4 maggio 2010<sup>6</sup> ribadisce che la stima degli effetti finanziari delle disposizioni in esame è stata effettuata sulla base di criteri di prudenzialità, fornendo a supporto di tale affermazione la circostanza che anche facendo riferimento ai dati riguardanti la Svizzera si perverrebbe a una stima analoga.

**Al riguardo**, occorre soffermarsi preliminarmente sull'impianto metodologico utilizzato nella RT per la stima degli effetti finanziari. La scelta di considerare le operazioni relative a San Marino come *proxy* per stimare i recuperi di gettito relativi a transazioni che si concretizzano invece in un considerevole numero di Stati è stata

---

<sup>6</sup> Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, 4 maggio 2010, pag. 52.



motivata dal Governo<sup>7</sup> dal miglior «livello di dettaglio conseguente al monitoraggio di quelli [gli scambi] con San Marino», citando anche il caso elvetico (presumibilmente anche per una questione di prossimità geografica). Seppure il calcolo sia stato definito «a carattere indicativo», proprio perché dedotto da un campione unico a fronte di un panorama operativo assai più vasto, «ispirato a criteri di prudenzialità», si osserva che l'approccio rimane discutibile e il criterio eccessivamente approssimativo rispetto alla puntualità delle cifre fornite.

In sostanza, ciò che non risulta coerente è il fatto che la stima relativa al recupero di gettito conseguente alle operazioni con tutti gli Stati indicati sia stata costruita partendo dalle basi imponibili riferibili alla sola Repubblica di San Marino. Se ciò - in prima battuta - sembra configurare un criterio di stima prudenziale, indica tuttavia un disallineamento tra il fenomeno considerato dalla norma (operazioni verso tutti gli Stati "*black list*") e quello quantificato nella RT.

Passando a un altro punto, sempre di carattere generale, la circostanza che, a detta del Governo stesso, si tratti di «ipotesi in cui siano difficilmente quantificabili in tutto o in parte [.....], gli effetti delle norme» non fa che avvalorare l'orientamento della Corte dei Conti, che più volte ha sottolineato come gli effetti della lotta all'evasione non siano di facile verifica neanche *ex-post* e che si tratti pertanto di una modalità di copertura non trasparente<sup>8</sup>.

Ciò posto, entrando nel merito della quantificazione, si evidenzia che la RT non cita le fonti dei dati utilizzati per la

---

<sup>7</sup> Nelle precisazioni fornite lo scorso 4 maggio, cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, 4 maggio 2010, pagg. 53-56.

<sup>8</sup> Corte dei Conti, "Relazione sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi pubblicate nel quadrimestre maggio-agosto 2009", 24 dicembre 2009.

quantificazione del maggior gettito; in particolare, occorrerebbe chiarire se l'ammontare di transazioni preso a riferimento sia quello relativo alle sole persone fisiche (sola *black list* di cui San Marino fa parte) o quello complessivo<sup>9</sup>, nonché sotto quali assunzioni sia stata calcolata la quota del 30% d'evasione sull'imponibile IVA complessivo.

In riferimento, poi, all'aliquota IVA del 20% (la più elevata) applicata sull'intera base imponibile, non è chiaro il perché non si sia tenuto in debito conto la molteplicità di aliquote vigenti in campo IVA, dovute sia alle differenti tipologie di beni e/o servizi sia ai diversi regimi impositivi applicabili, il che farebbe propendere, in via prudenziale, verso la scelta di un'aliquota media IVA al di sotto di quella massima, utilizzata invece dalla RT.

Non è chiaro, altresì, il motivo per cui gli effetti dissuasivi della norma si dovrebbero dispiegare in modo stazionario a decorrere dal 2011: tale circostanza implicherebbe un'intrinseca debolezza dell'efficacia del provvedimento; infatti, l'effetto deterrente dovrebbe produrre un atteggiamento di maggiore autodisciplina del contribuente i cui effetti dovrebbero esprimersi in termini di riduzione costante delle pratiche fraudolente, con conseguente contrazione del maggior gettito stimato.

Per quanto riguarda invece il disposto del comma 2, risulta di difficile verifica la stima dell'effetto finanziario derivante dal mero risultato dissuasivo dai comportamenti fraudolenti, che la RT imputa esclusivamente all'introduzione dell'obbligo di comunicazione

---

<sup>9</sup> Le numerose indagini della GdF che hanno coinvolto San Marino hanno interessato in larga parte società, quindi soggetti che, *rebus sic stantibus*, non farebbero sorgere alcun onere per i soggetti passivi italiani.

telematica, con particolare riferimento a specifiche cessioni di beni e prestazioni di servizi a particolare rischio di frode fiscale, quando non si conoscono ancora eventuali esclusioni discrezionali dei paesi *black list* o nuovi inserimenti.

In particolare, non vengono chiarite le assunzioni poste alla base della definizione della quota del 5% quale percentuale di recupero di maggior gettito, riveniente dal citato effetto dissuasivo, che peraltro si mantiene inalterato e costante nel tempo senza subire alcuna flessione, così come verosimilmente ci si dovrebbe attendere, qualora la norma riuscisse a produrre i propri effetti deterrenti. Non risulta, a tal proposito, adeguatamente argomentata in termini quantitativi l'asserzione della RT in merito alla intrinseca prudenzialità della stima, a fronte della «rilevanza che assume la disponibilità, da parte dell'Agenzia, dei dati relativi a tutte le cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate e ricevute dai soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto nei settori maggiormente a rischio di evasione e frode».

Gli effetti dissuasivi che la RT associa al comma 2 non tengono in considerazione il fatto che le attività fraudolente ben potrebbero eludere il campo d'applicazione della norma, traslando i cosiddetti *missing trader* in aree giurisdizionali sprovviste di un presidio apposito e sfruttando l'inevitabile differimento temporale circa l'estensione ministeriale degli obblighi, così perpetrandosi agevolmente<sup>10</sup>.

---

<sup>10</sup> Si ricordi che la costituzione delle "scatole vuote" non richiede, in numerosi contesti normativi, particolari adempimenti e che risulta, per i soggetti artefici della truffa, poco oneroso traslare i vertici delle triangolazioni in funzione delle più flebili vigilanze.

Si chiede, in particolare, in quale misura il provvedimento in esame possa comportare una migliore tracciabilità delle operazioni, atteso che i soggetti che intrattengono transazioni con paesi cosiddetti *black list* hanno già l'onere, per poter portare in deduzione i componenti negativi di reddito rivenienti da tali operazioni, di dimostrare quanto richiesto dall'art. 110, comma 11, del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), in merito alla reale operatività della controparte *black list* e al significato commerciale dei rapporti<sup>11</sup>.

Anche in relazione ai fenomeni indicati nella rubrica della norma (i riferimenti a «caroselli» e «cartiere», nonché alle frodi in materia di IVA), i nuovi adempimenti introdotti potrebbero rivelarsi pleonastici rispetto alla normativa già in vigore, essendo il contributo dello schermo *black list* accessorio ed eventuale rispetto al perpetrarsi della frode<sup>12</sup>. Conseguenza da ciò la considerazione secondo cui ricondurre un maggior gettito - seppure in misura relativamente esigua - alla mera raccolta di informazioni mediante comunicazione telematica, senza che ad essa consegua un'ulteriore attività di controllo da parte degli organi fiscali preposti, non risponde a un criterio di prudenza.

---

<sup>11</sup> Giova ricordare che la legislazione vigente prevede già un'indicazione separata nella dichiarazione dei redditi di tali costi tra le variazioni in aumento rispetto al bilancio civilistico, che poi possono essere "sterilizzate" da un'eguale variazione in diminuzione supportata dagli adempimenti probatori di cui all'articolo summenzionato. Non è invece conforme al dettato normativo la totale omissione dei costi relativi a dette importazioni, né tra le variazioni in aumento, né tra quelle in diminuzione. In tal caso, infatti, pur ottenendo lo stesso risultato dal punto di vista sostanziale, si pone un ostacolo alle attività di controllo che, proprio attraverso l'introduzione delle regole previste nell'articolo 110, si era cercato di favorire. Vi è, fra l'altro, uno specifico profilo sanzionatorio per tale infrazione, chiaramente individuato nell'art. 8, comma 3-*bis*, del d.lgs. n. 471 del 1997. L'attuale tessuto normativo sembra pertanto dotare già l'Agenzia delle entrate di ogni strumento utile a porre in essere i necessari controlli rispetto a un fenomeno da decenni sotto l'occhio del legislatore.

<sup>12</sup> Consente, tutt'al più, di fuorviare il sentiero investigativo di chi, dall'esterno, tenta di ricostruire i numerosi - e spesso fittizi - passaggi che costituiscono il disegno fraudolento. Le casistiche richiamate dalla norma giacciono necessariamente in un ambito comunitario, dove il debito IVA può effettivamente accumularsi prima di scomparire dal mercato. Al momento, solo quattro paesi UE sono inclusi nella *black list*. Per un approfondimento della materia si veda Ivo Caraccioli, "Le frodi carosello in materia di IVA" reperibile sul sito: [www.consiglionazionaleforense.it](http://www.consiglionazionaleforense.it).

Pertanto va verificato se tale attività non implichi piuttosto un maggior onere di natura amministrativa, relativo all'organizzazione od al potenziamento di uffici finanziari dedicati ai controlli delle informazioni che deriveranno dai nuovi adempimenti recati dal decreto in esame, che la RT sembra non aver quantificato<sup>13</sup>.

### **Commi 4 e 5**

Il comma 4 pone a carico del contribuente l'onere di notificare all'Agenzia delle entrate, così come all'INPS e all' INAIL, il contenuto delle modifiche all'atto costitutivo inerenti il trasferimento all'estero della sede sociale della società, mediante la comunicazione unica di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 7 del 2007.

La disposizione mira a facilitare i controlli erariali in merito agli effetti di tale fattispecie societaria, confidando in una maggiore tempestività da parte degli enti preposti nell'accertare, e poi esigere, le somme a qualunque titolo dovute all'Erario. La norma rivela, altresì, un chiaro intento dissuasivo nei confronti dei trasferimenti strumentali della sede sociale<sup>14</sup>, cioè quelli attuati con l'unica finalità di sottrarsi alle proprie obbligazioni tributarie.

Il comma 5 condiziona, in due fattispecie esplicitamente richiamate (la dismissione di bandiera per vendita della nave a

---

<sup>13</sup> Si veda nel merito Franco Reviglio, “*Accrescere la deterrenza dell’evasione*” – prolusione alla seconda edizione di economia dei tributi, Scuola superiore di economia e finanze, Roma- 15 gennaio 2008, reperibile su [www.ssef.it](http://www.ssef.it).

<sup>14</sup> Si tratta di una fattispecie tributaria intimamente connessa con il trasferimento all'estero della sede sociale, implicando, ai fini fiscali, il realizzo di tutte le plusvalenze c.d. "latenti" in seno alla società, e prendendo a riferimento per il calcolo il valore normale del patrimonio oggetto di trasferimento.

straniero ovvero per demolizione della nave stessa<sup>15</sup>), all'assenza di carichi pendenti originatisi da atti emessi per il mancato assolvimento degli obblighi tributari o previdenziali a favore dell'equipaggio, il nulla osta delle autorità marittime per l'effettivo perfezionamento degli atti di cui all'articolo 15 della legge n. 413 del 1984. Il permesso può essere accordato comunque, qualora vengano prodotte dagli interessati idonee garanzie mediante fideiussione rilasciate da un'azienda o da un istituto di credito, o mediante polizza fideiussoria, col vincolo temporale del decorso del termine di impugnazione o del passaggio in giudicato della pronuncia giurisdizionale. Appurare la sussistenza di dette condizioni spetta all'IPSEMA, come anche all'Agenzia delle entrate per le rispettive competenze (l'unico ente chiamato in causa precedentemente nell'art. 15 della legge n. 413 del 1984 era l'INPS). Parallelamente, pone a carico degli Uffici marittimi l'obbligo<sup>16</sup> di comunicare "le notizie concernenti l'armamento e la proprietà delle navi stesse" ai medesimi istituti, affinché essi possano costituirsi tempestivamente per tutelare la propria posizione giurisdizionale. Onere informativo analogo grava altresì sulle cancellerie del competente ufficio giudiziario qualora vi sia nei confronti dell'armatore o del proprietario della nave un provvedimento giudiziale avverso.

Contestualmente, il provvedimento eleva il rango della prelazione vantata dall'IPSEMA in sede civile, sino al primo posto della lista stilata con l'articolo 2778 c.c.<sup>17</sup> In definitiva, risulta che l'autorizzazione alla dismissione della bandiera, dovuta

---

<sup>15</sup> Di cui all' articolo 15 della legge n. 413 del 1984.

<sup>16</sup> Al riguardo si veda l'articolo 17 della legge n. 413 del 1984.

<sup>17</sup> Si ricalca, sostanzialmente, quanto era già stato previsto dall'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 338 del 2009, allorché si elevò i crediti INAIL, prima rientranti nel punto 8), al medesimo rango.

indistintamente ad alienazione a soggetti esteri piuttosto che a demolizione della nave, sia subordinata alla preventiva verifica del pagamento (o di idonea copertura fideiussoria/assicurativa) dei crediti contributivi vantati da INPS, IPSEMA ed Agenzia dell'entrate, posizioni tutelabili con un privilegio sui beni in sede giurisdizionale.

**La RT** evidenzia due distinte dinamiche d'incremento del gettito, la prima legata ai «controlli che verranno tempestivamente attivati a seguito del ricevimento delle comunicazioni obbligatorie relative alle deliberazioni di modifica degli atti costitutivi per trasferimento all'estero della sede sociale», la seconda agli «effetti dissuasivi dell'utilizzo del meccanismo del trasferimento all'estero della sede legale per evitare la riscossione coattiva delle somme dovute all'erario». Mentre alla prima non viene assegnata, per le difficoltà legate alla stima, una quantificazione puntuale, alla seconda la RT attribuisce un effetto finanziario positivo nella misura di 35 milioni di euro per il 2010 e di 50 milioni di euro a decorrere dal 2011. La differenza risiede, afferma la RT, oltre che al dispiegarsi evidentemente più limitato del provvedimento nell'anno in corso, alla maggiore consapevolezza da parte dei contribuenti circa l'efficacia dell'azione di controllo da parte delle autorità fiscali. La base di calcolo utilizzata è l'ammontare medio degli importi iscritti a ruolo negli anni 2006, 2007 e 2008 (imposte, interessi e sanzioni) al netto degli sgravi. Tale importo, pari a 40 miliardi di euro, risulterebbe inesigibile, alla luce delle problematiche avversate dalla norma, per una percentuale pari all'1% (400 milioni di euro), di cui un ottavo (50

milioni) recuperabile con la completa messa a regime del provvedimento.

**Al riguardo**, non è chiaro se al comma 5 venga assegnata, dal provvedimento, una quantificazione specifica o se, come sembra, la RT investa esclusivamente il comma 4, pur riportando in rubrica ambedue i commi. Anche in tale ipotesi, non è chiaro in base a quali considerazioni al fenomeno che si intende contrastare, concernente il trasferimento della sede sociale all'estero, sia stata assegnata una rilevanza percentuale pari all'1% dell'ammontare totale degli importi iscritti a ruolo, il quale rappresenta una base numerica vasta e non prettamente puntuale con riferimento alle citate fattispecie che si intendono avversare. Si ritiene che, essendo la casistica circoscritta a specifiche deliberazioni di modifica degli atti costitutivi, sarebbe stato più opportuno quantificare direttamente ed esclusivamente solo l'ammontare medio dei ruoli iscritti e originatisi dalle citate situazioni di trasferimento di sede all'estero.

Ulteriori considerazioni derivano dal rinvio alla comunicazione unica, di cui al decreto-legge n. 7 del 2007, il quale, introducendo tale procedimento semplificatorio volto a far confluire tutti gli adempimenti di natura pubblicitaria/fiscale in un frangente temporale unico (grazie al quale tutte le amministrazioni interessate vengono contestualmente a conoscenza del fatto innovativo concernente l'impresa), ne differiva l'attuazione alla successiva emanazione di due decreti che dovevano definirne le specifiche tecniche necessarie per la completa implementazione. La decorrenza del nuovo istituto ha subito successivi slittamenti, dapprima per la tardiva emanazione del DPCM,



poi per effetto del decreto-legge n. 78 del 2009, con il risultato che l'effettiva obbligatorietà della comunicazione unica si è avuta a decorrere dal 1° aprile 2010 e quindi, in sostanza, contemporaneamente all'entrata in vigore del presente decreto. Dall'effetto sovrapposto delle due disposizioni emerge una circostanza meritevole di ulteriore analisi. L'Agenzia delle entrate, l'INPS e l'INAIL riceveranno, d'ora in avanti, la medesima comunicazione relativa al trasferimento della sede sociale all'estero<sup>18</sup> in duplice copia, una dal contribuente e una dalla Camera di commercio. Così posto, il combinato potrebbe attuare un contenuto pleonastico degli adempimenti e ingenerare delle discrasie in sede di verifica, che andrebbero poi risolte con ulteriore aggravio di tempo e risorse.

Sebbene la *ratio* sottostante ai provvedimenti summenzionati riveli, effettivamente, una diversa natura (una di generale riordino documentale e di condivisione simultanea delle informazioni, l'altra di generica "allerta" verso atti potenzialmente fraudolenti), non è chiaro per quale motivo due informazioni sostanzialmente analoghe siano state valutate diversamente in termini finanziari, ascrivendo nel caso in esame una variazione positiva di gettito, mentre in sede di istituzione della comunicazione unica, di cui al citato decreto-legge n. 78 del 2009, la RT ha piuttosto escluso l'insorgere di nuovi aggravii in bilancio<sup>19</sup>.

Non va inoltre trascurata la circostanza secondo cui, nella sostanza, ancor prima dell'introduzione dei provvedimenti in esame le informazioni erano già materialmente disponibili e consultabili perché

---

<sup>18</sup> Così come tutte le altre espressamente previste all'art. 5 del DPCM del 6 maggio 2009.

<sup>19</sup> La RT dell'art. 9 del decreto-legge n. 7 del 2007 afferma che "tale articolo non comporta alcun onere aggiuntivo a carico della finanza pubblica, anzi consegue una razionalizzazione e un risparmio non solo per i privati, ma anche per le amministrazioni".

costituenti oggetto di pubblicità dichiarativa; di qui l'*iter* che ha portato la Suprema Corte ad esprimersi in merito ad un caso di trasferimento fittizio della sede sociale all'estero<sup>20</sup>. Di fatto, la possibilità d'attivarsi tempestivamente per controllare fattispecie sospette ed eventualmente intervenire può diventare uno strumento efficace in presenza di una struttura che recepisca celermente le informazioni e disponga anche dei dovuti mezzi e strumenti atti ad analizzarle ed elaborarle al fine di adeguata verifica. Nel silenzio della RT si sottolinea che per raggiungere l'obiettivo di incutere, come vorrebbe la norma, quel generale clima di deterrenza dei fenomeni fraudolenti, potrebbe rendersi necessario un potenziamento degli uffici e delle strutture competenti, i cui eventuali maggiori costi non sembrano esser stati quantificati.

## Comma 6

Il comma 6 assegna all'Agenzia delle entrate un onere comunicativo volto ad agevolare il recupero, da parte di amministrazioni ed enti pubblici, anche territoriali, di crediti d'imposta illegittimamente fruiti dai contribuenti, a seguito di autorizzazione da parte degli enti stessi. In sostanza si prevede che, con modalità e tempi da definire tra le parti, i dati relativi a tali crediti siano comunicati

---

<sup>20</sup> Cfr Corte di Cassazione - Sezioni Unite Civili, Ordinanza 18 maggio 2009, n.11398 : "ove al trasferimento all'estero della sede legale della società non abbiano fatto seguito né l'effettivo esercizio di attività imprenditoriale nella nuova sede, né lo spostamento presso di essa del centro dell'attività direttiva, amministrativa ed organizzativa dell'impresa, la presunzione di coincidenza della sede effettiva con la nuova indicata sede legale è da considerarsi vinta; in simili casi permane, pertanto, la giurisdizione del giudice italiano a dichiarare il fallimento della società che in Italia abbia avuto, prima del (meramente formale) trasferimento, la propria sede legale".

dall'Agenzia ai rispettivi enti. Si tratta di variazioni compensative che i contribuenti, nella dichiarazione annuale o nei modelli F24, portano in detrazione degli importi dovuti all'Erario e che, nell'intenzione della norma, devono essere sottoposte ad un procedimento amministrativo di controllo da parte degli enti che le hanno accordate, le quali poi provvederanno a riversarle all'entrata del bilancio dello Stato.<sup>21</sup>

Resta ferma l'alimentazione della contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio» da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici gestori dei crediti d'imposta, sulla base degli stanziamenti previsti a legislazione vigente per le compensazioni esercitate dai contribuenti ai sensi del predetto d. lgs. n. 241 del 1997.

**La RT** acclusa al provvedimento quantifica il fenomeno fraudolento relativo ai predetti crediti d'imposta in circa 40 milioni di euro, individuati in un quinto del totale rilevato nel 2008<sup>22</sup>. Di questi, si ritiene di poter recuperare, a partire dal 2011, il 20%, ossia 10 milioni di euro annui, che confluiranno in via definitiva all'entrata del bilancio dello Stato. La motivazione posta alla base di tale esito quantitativo risiederebbe nella disponibilità immediata, da parte delle

---

<sup>21</sup> Il d. lgs. 241 del 1997, cui la norma fa riferimento, delinea le modalità di effettuazione dei versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme in favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, prevedendo che la compensazione dei crediti riferibili allo stesso periodo e vantati nei confronti dei medesimi soggetti, sia effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. In base poi alla novella introdotta dal decreto-legge n. 78 del 2009 e al relativo provvedimento attuativo, la compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'IVA, per importi superiori a 10.000 euro annui, può essere effettuata entro il giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge. Ai sensi infine dell'art. 35, comma 1, lettera a), del d. lgs. n. 241 del 1997, qualora il credito annuale da utilizzare a compensazione superi l'importo di 15.000 euro è obbligatorio richiedere l'apposizione del visto di conformità rilasciato da un soggetto abilitato, relativo alla dichiarazione dalla quale emerge tale credito, ovvero far sottoscrivere la dichiarazione anche dal soggetto cui è demandato il controllo contabile ai sensi dell'art. 2409-bis c.c.

<sup>22</sup> Relativamente, si legge, alle esclusive fruizioni in compensazione ai sensi del suddetto art. 17.

amministrazioni competenti, delle informazioni necessarie per valutare - e quindi, concedere, revocare, rideterminare - la legittimità delle agevolazioni concesse.

In merito all'attendibilità di tale quantificazione, il Governo ha fornito delucidazioni in un'apposita documentazione presentata in data 30 aprile u.s.

Nello specifico, si chiedevano chiarimenti in merito alle interrelazioni con l'articolo 10 del decreto-legge n. 78 del 2009, la cui RT contava già di contenere il fenomeno di utilizzo illegittimo di crediti IVA per 200 milioni di euro nel corso del 2009 e per 1 miliardo di euro a partire del 2010. Il Governo ha specificato che, malgrado vi siano affinità legate ai meccanismi di deterrenza, le due normative sono tutt'al più complementari ed investono diverse categorie di crediti d'imposta (esplicitamente circoscritte dalla norma in esame in quelli «di natura agevolativa»).

**Al riguardo**, non è chiaro in base a quali criteri sia stata definita dalla relazione tecnica l'incidenza della frazione fraudolenta di crediti d'imposta sul totale delle richieste avanzate, pari al 20%, quando i crediti IVA inesistenti furono stimati, sempre nella RT del citato decreto-legge n. 78 del 2009, seppur per difetto, come il 9% del totale.

Inoltre, la RT non menziona alcun tipo d'adeguamento strutturale che interessi le amministrazioni coinvolte, chiamate prima a recepire le comunicazioni, poi ad effettuare i recuperi. Tali procedure implicheranno verosimilmente dei costi per le Amministrazioni interessate.

In secondo luogo, si sottolinea che la norma sembra comportare il venir meno del precedente accentramento in capo all'Agenzia delle entrate sia della base informativa concernente non solo la concessione, ma anche la successiva esazione del credito, sia dei relativi poteri di recupero, creando potenziali fattori di inefficienza in sede di recupero da parte dei diversi soggetti ora preposti. Questi ultimi, infatti, non sono in condizioni di conoscere con quali modalità e tempistiche il contribuente abbia, eventualmente, provveduto a portare in compensazione il credito d'imposta e tale circostanza potrebbe, oltre che provocare loro un aggravio di spese, penalizzare la linearità dell'azione di recupero.

### **Commi 6-bis e 6-ter**

I commi 6-bis e 6-ter dispongono che il recupero coattivo delle somme indebitamente erogate dall'INPS nonché dei crediti vantati e riconosciuti ai sensi del decreto-legge n. 536 del 1987 sia effettuato mediante ruoli, ai sensi e con le modalità previste dal D.P.R. n. 602 del 1973.

Le norme, introdotte dalla Camera dei deputati, sono prive di **RT**.

**Al riguardo**, si rileva che la nuova disciplina appare suscettibile di determinare una riduzione delle entrate dell'INPS iscritte nei bilanci di previsione, atteso che sembrerebbe venir intaccato l'automatismo

del recupero coattivo delle somme in parola, previsto dalla vigente normativa. Sul punto, il Governo ha sostenuto che l'estensione della disciplina della riscossione a mezzo ruoli esecutivi sarebbe finalizzata ad accelerare ed ottimizzare tempi e risultati dell'azione di recupero delle somme dovute all'INPS. La norma - secondo il Governo - non comporterebbe pertanto nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, ma anzi garantirebbe una maggiore certezza nella realizzazione dei crediti previdenziali, nonché un considerevole risparmio di costi amministrativi. In particolare, per quanto riguarda i crediti vantati in conseguenza delle cessioni relative ai crediti maturati dai datori di lavoro nei confronti di pubbliche amministrazioni e debitamente riconosciuti, si fa presente che nel 2009 sono pervenute all'INPS circa 7.900 cessioni di credito per un importo pari a circa 2,5 mld di euro in conto di versamenti per contributi previdenziali correnti. Di queste, circa il 40% (poco più di 1 mld di euro) sono state accettate e, su tale somma, si azionerà il recupero coattivo previsto dalla norma proposta. In merito al recupero delle somme indebitamente erogate a titolo di prestazioni previdenziali e a sostegno del reddito si fa presente che, attualmente, le somme in corso di recupero attraverso le procedure ordinarie ammontano a quasi 1,2 mld di euro. Considerato il normale *trend* di recupero si stima prudenzialmente che circa il 20% di tale importo, pari a 235 mln di euro, può essere oggetto delle azioni di recupero coattivo previste dalla norma in esame. Il Governo conclude ricordando che allo stato sono in corso di recupero attraverso le procedure gestite dall'Ufficio legale somme pari a circa 58 mln di euro.

In merito alle informazioni aggiuntive fornite dal Governo, mentre appare in linea di massima condivisibile il chiarimento relativo al recupero coattivo dei crediti vantati dall'INPS, anche se l'asserita assenza di oneri andrebbe riferita alla finanza pubblica nel suo complesso e non soltanto al bilancio dello Stato, si ribadiscono le perplessità circa l'abbandono di modalità di recupero automatiche a valere sostanzialmente sulle prestazioni erogate dall'ente, il che rappresenta uno strumento di dimostrata efficacia e agevole gestione per il recupero delle somme indebitamente erogate. Considerando poi che il recupero coattivo delle somme lascia implicitamente supporre che le stesse affluiranno all'INPS secondo tempistiche diverse da quelle correlate ai piani di recupero effettuati sulle prestazioni in essere - verosimilmente più accelerate per alcuni soggetti, viceversa ritardate per altri - appare difficile escludere un diverso profilo temporale nei flussi di cassa dell'INPS relativi alle poste in esame rispetto alla situazione attuale.

### **Commi 6-*quater* - 6-*quinquies***

Il comma 6-*quater* modifica l'articolo 3, comma 25-*bis*, del decreto-legge n. 203 del 2005, precisando che l'attività di riscossione che può essere svolta dai soggetti ivi elencati dal 1° gennaio 2011, a seguito di affidamento mediante procedure di evidenza pubblica, è sia quella spontanea che quella coattiva.

Il comma 6-*quinquies* abroga, a far data dal 1° gennaio 2011, la norma che prevede che la riscossione coattiva delle entrate di province

e comuni che non abbiano esercitato la facoltà di cui agli articoli 52 e 59, comma 1, lettera n), del decreto legislativo n. 446 del 1997, viene effettuata dai concessionari del servizio nazionale della riscossione.

**La RT** afferma che tali modifiche non hanno effetti sul gettito. Il Governo ha precisato successivamente<sup>23</sup> che esse sono finalizzate a fornire la massima chiarezza relativamente alle modalità di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate di comuni e province, in quanto stabiliscono con certezza che i servizi di riscossione delle predette entrate possono essere affidati solo in base a gara; ha altresì ribadito che dalle stesse non derivano conseguenze sui saldi di finanza pubblica.

**Al riguardo**, si rileva che le norme sembrerebbero eliminare, a decorrere dal 2011, il vigente accentramento dell'attività di riscossione coattiva delle entrate degli enti territoriali in capo ai concessionari del servizio nazionale della riscossione. Sarebbe opportuno acquisire chiarimenti in merito ai possibili effetti in termini di efficienza ed efficacia della nuova normativa sul procedimento di riscossione e, in ultima analisi, sul gettito.

---

<sup>23</sup> Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, 4 maggio 2010, pag. 38.



## *Articolo 2*

### *(Disposizioni in materia di potenziamento dell'amministrazione finanziaria ed effettività del recupero di imposte italiane all'estero e di adeguamento comunitario)*

#### **Comma 1**

La norma intende potenziare l'amministrazione finanziaria nella sua attività di notifica di avvisi ed atti di natura fiscale nonché delle cartelle di pagamento. Ciò al fine sia di dare una prima attuazione alla direttiva 2010/24/UE del Consiglio del 16 marzo 2010, contenente la proposta elaborata dall'Ecofin nel corso della riunione del 19 gennaio 2010, in materia di buon funzionamento del mercato interno mediante l'assistenza reciproca tra gli Stati membri ai fini del recupero dei rispettivi crediti e di quelli dell'UE derivanti da determinate imposte ed altre misure, sia di migliorare la capacità di recupero delle imposte italiane presso soggetti residenti all'estero.

In sintesi la lettera a) del comma 1, anche al fine di porre rimedio alle censure avanzate dalla Corte Costituzionale<sup>24</sup>, inserisce due nuovi commi all'articolo 60 del DPR 600/1973 in materia di accertamento delle imposte sui redditi, introducendo la facoltà, per l'amministrazione fiscale di utilizzare il canale postale, mediante invio di raccomandata e avviso di ricevimento, nel caso di conoscenza dell'indirizzo estero del contribuente<sup>25</sup>.

---

<sup>24</sup> Per approfondimenti si veda la sentenza 366/2007 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato la parziale illegittimità dell'articolo 60 del DPR600/1973 nella parte in cui viene esclusa l'applicazione dell'articolo 142 del c.p.c., il quale prevede di avvalersi di modalità di cooperazione internazionale o i canali consolari.

<sup>25</sup> In particolare l'indirizzo sarà, per le persone fisiche, quello rilevabile dai registri dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) o quello presente nel registro delle imprese in caso di enti soggetti all'iscrizione.

Qualora non si conosca il suddetto indirizzo, la lettera raccomandata con avviso di ricevimento sarà spedita all'indirizzo estero indicato dal contribuente nelle domande di attribuzione del numero di codice fiscale o variazione dati e nei modelli di dichiarazione annuale.

Infine, in caso di esito negativo della notificazione si applicheranno le disposizioni contenute nel comma 3 dell'articolo 60 del citato DPR 600/1973, che prevedono, nel caso in cui nel Comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi sia abitazione, ufficio o azienda del contribuente, che l'avviso di deposito prescritto dall'articolo 140 del c.p.c. sia affisso all'albo del Comune e la notificazione si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione.

Inoltre specifica che valgono le modalità di notificazione citate qualora i soggetti non residenti non abbiano comunicato all'Agenzia delle entrate, mediante apposito modello unico di comunicazione e di variazione di dati della residenza o sede estera o del domicilio eletto per la notificazione degli atti, le successive variazioni anagrafiche; il modello di comunicazione dovrà essere approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate e le variazioni in esso iscritte avranno effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione.

Infine la lettera b) del comma 1 prevede che le medesime disposizioni contenute nella citata lettera a) siano applicabili anche ai fini della riscossione e di conseguenza viene modificato il quinto

comma dell'articolo 26 del DPR602/1973, che reca disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito<sup>26</sup>.

**La RT** evidenzia che la disposizione contenuta nel comma in esame intende migliorare le possibilità di notifica, ai contribuenti non residenti, degli atti di accertamento e riscossione dei tributi gestiti dall'Agenzia delle entrate.

Per la stima del maggior gettito utilizza i dati relativi alle somme richieste nel 2008 ai contribuenti non residenti, a seguito dell'attività di accertamento e controllo nonché di riscossione coattiva, che ammontano a circa 500 mln di euro.

Considera una percentuale di definizione della maggiore imposta accertata<sup>27</sup> nei confronti dei contribuenti non residenti pari al 30%; tale percentuale viene definita indirettamente e rappresenta una ipotetica stima, più bassa, rispetto alla percentuale di definizione degli accertamenti nei confronti di tutti i contribuenti che, nel 2008, è stata pari al 45%.

Applicando la citata percentuale all'ammontare totale delle somme richieste ai contribuenti non residenti, si ottiene una stima pari a 150mln di euro a titolo di adesioni riferite ai contribuenti non residenti<sup>28</sup>.

Ipotizza inoltre che dall'incremento degli atti di accertamento che andranno a buon fine possa ottenersi una crescita delle adesioni pari al 15%, con conseguente maggiore gettito a regime, quindi a decorrere dall'anno 2011, di circa 22 mln di euro annui.

---

<sup>26</sup> In particolare si va a modificare la disciplina della notifica delle cartelle di pagamento.

<sup>27</sup> Si definisce così il rapporto tra la maggiore imposta definita per adesione e la maggiore imposta accertata oggetto di definizione per adesione.

<sup>28</sup> 500 mln di euro\*30%=150 mln di euro.

Per l'anno 2010, tenendo in considerazione l'entrata in vigore della disposizione, la stima, prudenzialmente, prevede un maggior gettito di circa 17mln di euro.

**Al riguardo**, occorre *in primis* evidenziare che la RT non cita la fonte dalla quale essa trae i dati posti a base della quantificazione indicata.

Inoltre, per stimare la percentuale di definizione degli accertamenti ai contribuenti non residenti, pari al 30%, la RT compie una ipotesi di stima verso il ribasso della percentuale di definizione, pari al 45%, relativa al totale di tutti i contribuenti (che comprende anche quelli non residenti) nei cui confronti si siano effettuati accertamenti definiti, poi, per adesione.

Nel merito, si osserva che tale procedimento di stima non può considerarsi prudenziale; infatti, la quantificazione sarebbe più adeguata se fosse condotta con riferimento alla serie storica del tasso di definizione della maggiore imposta accertata riferita ai soli contribuenti esteri.

Infatti questi ultimi, come anche la RT afferma, presentano delle specificità legate alla natura delle posizioni fiscali che li differenziano notevolmente rispetto ai contribuenti residenti.

Quindi stimare la propensione alla definizione per adesione del debito tributario dei soggetti esteri utilizzando la percentuale relativa a tutti i contribuenti, che comprende anche quelli residenti, potrebbe generare una sovrastima di detta propensione dovuta, verosimilmente, alle differenti caratteristiche tributarie esprimibili anche in termini di

numerosità e di ammontare; la conseguenza sarebbe pertanto una possibile sovrastima dei connessi effetti di gettito.

In ragione di ciò ci si soffermi sulla considerazione per cui può accadere che il soggetto che decide di risiedere all'estero lo faccia esclusivamente con finalità evasive ed elusive; in tale contesto, la percentuale di definizione per adesione degli accertamenti verso tali soggetti tenderebbe necessariamente ad abbassarsi rispetto alla percentuale relativa a tutti i contribuenti.

Sarebbe pertanto più opportuno ragionare in termini di effettivi recuperi di imposta nei confronti dei soggetti non residenti, risultanti dai dati di consuntivo, piuttosto che costituire ipotesi non supportate da oggettivi criteri di misurazione, al fine di quantificare direttamente il tasso di accertamenti che andranno a buon fine e si tradurranno in maggiori adesioni e conseguente maggior gettito.

Inoltre, le analisi dei flussi di gettito a consuntivo offrirebbero anche una stima dei tempi effettivi di recupero delle imposte accertate; in merito a tale aspetto, infatti, la RT non sembra avanzare ipotesi. Anzi, nella stima del recupero essa considera il fatto che già dall'anno 2010, per effetto della nuova procedura di notifica e riscossione, potrà aversi un incremento pari a circa il 15%, che rapportato al primo anno, in ragione dell'entrata in vigore della disposizione, scende all'11,3%<sup>29</sup> circa.

Di fatto occorrerebbe invece ipotizzare anche degli sfasamenti temporali in ordine alla definizione per adesione ed alla regolazione effettiva della cartella di pagamento.

---

<sup>29</sup> Dato da: 17 mln di euro/150 mln di euro.

Come mero esempio va considerato il fatto che i debiti fiscali, in presenza di particolari condizioni soggettive e/o oggettive, possono essere rateizzati; tale facoltà può implicare quindi la modifica dei tempi e dei volumi di riscossione rispetto a quelli preventivati in RT, la quale sembra non considerare, in modo non prudentiale, tutte le variabili che possono influire, direttamente od indirettamente, sulla stima del maggior gettito.

### **Commi 1-bis e 1-ter**

Il comma 1-*bis* stabilisce che i soggetti già appartenenti alle diverse categorie di personale dell'amministrazione economico-finanziaria, ivi compreso quello di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso di specifiche esperienze e professionalità, possa essere trasferito, a domanda, nei ruoli del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (Monopoli), delle Agenzie fiscali o del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF). E' stabilito, inoltre, che il trasferimento sia disposto con provvedimento adottato dall'amministrazione di destinazione, d'intesa con l'amministrazione di provenienza, previa verifica della disponibilità di organico e valutate le esigenze organizzative e funzionali e senza maggiori oneri rispetto alle risorse previste a legislazione vigente.

In seguito al passaggio di ruolo, secondo quanto poi specificato dal dispositivo, è previsto che i dipendenti trasferiti mantengano il

trattamento economico già corrisposto dall'amministrazione di appartenenza all'atto dell'inquadramento, secondo le regole vigenti.

Inoltre, si dispone che il meccanismo di mobilità dei dirigenti generali di prima fascia appartenenti alle Agenzie fiscali, già previsto dalla legislazione vigente, sia applicabile anche nei confronti dei dirigenti del MEF di prima fascia, con l'esclusione del personale in servizio a tempo determinato.

**La RT** riferisce che il previsto trasferimento di personale, a domanda, nei ruoli dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, delle Agenzie fiscali o del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per le finalità indicate nella disposizione, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto avviene nel limite delle disponibilità dei posti in organico, e con il mantenimento del trattamento economico in godimento all'atto del trasferimento.

**Al riguardo**, premesso che, così come formulato, il testo della norma non evidenzia nello specifico le categorie di personale in regime di "diritto pubblico" (i cd. dipendenti pubblici "non contrattualizzati") interessate dal transito, andrebbe anzitutto meglio chiarito se vi sia una limitazione tra quelle per le quali è da intendersi ipotizzabile il suddetto trasferimento, anche al fine di valutarne meglio l'impatto, sia in termini di variazione conseguenti agli organici delle Amministrazioni coinvolte, che al fine di valutarne i relativi fabbisogni da coprire.

Per i profili di copertura, occorre *in primis* soffermarsi sulla parte del dispositivo in cui si afferma che i trasferimenti in questione verranno effettuati verso i Monopoli e le Agenzie fiscali, atteso che il richiamo ivi previsto alle “regole vigenti” e, nel contempo, la previsione del diritto al "mantenimento del trattamento economico corrisposto" da parte degli interessati, contrasterebbe con la regola generale di senso contrario stabilita, sia pure per soli i dipendenti pubblici "contrattualizzati", dall'articolo 30, comma 2-*quinquies*, del T.U.I.P., nel caso di passaggio "diretto" di questi ultimi ad altra Amministrazione.

Inoltre, sempre per i profili di copertura, con riferimento alla espressa clausola di invarianza richiamata alla fine del primo periodo del comma in esame, occorre segnalare che l'articolo 17, comma 6, quarto e quinto periodo, della legge di contabilità stabilisce espressamente che l'inserimento di dette clausole debba essere sempre accompagnato dalla illustrazione in RT degli elementi idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità.

Sul punto, andrebbero pertanto acquisiti elementi utili a far luce sulle vacanze organiche nei profili dirigenziali delle Amministrazioni coinvolte nel transito.

A tale proposito, in particolare, sotto il profilo metodologico, occorre considerare che l'istituto del passaggio di dipendenti tra Amministrazioni appartenenti a comparti "diversi" - eventualità, quest'ultima, in tutto coerente con la norma in esame, ivi essendo previsto anche il coinvolgimento di Amministrazioni per cui vige un diverso regime "giuridico" del personale alle loro dipendenze - non può considerarsi neutrale dal punto di vista finanziario, ove solo si



consideri l'eventualità che le Amministrazioni coinvolte siano sottoposte ad una diversa disciplina del *turn over*<sup>30</sup> e che i trattamenti economici siano chiaramente differenziati, pur a parità di qualifiche.

Il comma 1-ter provvede alla soppressione delle Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze. La conseguente riduzione che ne deriva alle dotazioni organiche di livello dirigenziale non generale e di livello non dirigenziale concorre a realizzare gli obiettivi di riduzione degli assetti organizzativi fissati a legislazione vigente.

E' previsto, inoltre, che le funzioni ad oggi svolte dalle Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze siano allocate prioritariamente presso gli uffici centrali del Dipartimento dell'amministrazione generale, dei servizi e del personale, ovvero presso le Ragionerie territoriali dello Stato e che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, siano individuate le funzioni riallocate, stabilite le date di effettivo esercizio delle medesime funzioni ed individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire.

Il dispositivo prevede infine che, in conseguenza della loro soppressione, il personale in servizio presso le *ex* Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze è trasferito, a domanda, prioritariamente ai Monopoli, anche in soprannumero, ovvero sia assegnato alle Ragionerie territoriali dello Stato. E' prevista inoltre l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 4-septies, comma 5-bis del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, laddove si stabilisce che agli eventuali oneri derivanti dal transito alla amministrazione di destinazione si

---

<sup>30</sup> PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, Dipartimento della Funzione Pubblica, U.P.P.A., Nota del 19 marzo 2010.

provvede nei limiti delle risorse di cui all' articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, già utilizzate per una pluralità di finalità di spesa a legislazione vigente. Con riferimento alle disposizioni di cui al comma in esame è stabilito che nei confronti dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato non si applichino le disposizioni di cui all'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, concernenti la riduzione degli assetti organizzativi.

**La RT** si sofferma sull'inquadramento del personale proveniente dalle sopresse Direzioni territoriali del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in via prioritaria, presso l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, riferendo che il previsto soprannumero é da considerarsi soltanto eventuale e comunque esso riassorbibile al verificarsi delle cessazioni dal servizio a qualunque titolo.

In proposito, la **RT** ritiene che sia necessario aggiungere, dopo le parole "anche in soprannumero", le seguenti: "con riassorbimento al momento della cessazione dal servizio a qualunque titolo".

Quindi, relativamente all'esclusione dell'Amministrazione dei Monopoli dall'applicazione dell'articolo 74 del decreto-legge n. 112 del 2008, la **RT** rappresenta che la previsione non determina minori risparmi di spesa tenuto conto delle dimensioni delle strutture e della consistenza del personale dirigenziale e non dirigenziale della predetta Amministrazione e considerato che i minori risparmi sono comunque ampiamente compensati dal maggiore contributo, in termini di riduzione di spesa, che alcune amministrazioni hanno già fornito nella attuazione della disposizione richiamata. Pertanto, i risparmi

complessivamente attesi dal richiamato articolo 74 del decreto-legge n. 112 del 2008 possono ritenersi comunque già realizzati.

In ordine poi al trattamento economico da corrispondere al personale trasferito, la **RT** fa presente che agli eventuali oneri derivanti dal differenziale dei trattamenti economici si fa fronte entro i limiti delle risorse cui fa riferimento il comma 5-*bis*, dell'articolo 4-*septies* del decreto legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito con modificazioni dalla legge 2 agosto 2008, n. 29.

**Al riguardo**, per i profili di copertura, si osserva preliminarmente che l'inquadramento, anche in soprannumero, di personale proveniente dalle Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze e destinato ai Monopoli, può essere suscettibile di determinare di per sé effetti onerosi, come segnalato in altre occasioni<sup>31</sup>.

In proposito, per gli oneri recati dai transiti, si osserva tuttavia che, pur avendo il dispositivo effetti sulle posizioni organiche "effettive" attualmente in forza alle sopresse Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze - le cui unità saranno da ricollocarsi, secondo il tenore del dispositivo, presso le sedi dei Monopoli o le Ragionerie Territoriali dello Stato - il medesimo fa però riferimento a stanziamenti configurati come limite massimo di spesa e già destinati ad una pluralità di altre finalità individuate da norme già in vigore, per cui andrebbe anzitutto chiarita la compatibilità della nuova finalità di spesa con le risorse che effettivamente residuano su tali stanziamenti a fronte degli eventuali impegni già assunti sulle medesime, nonché la corrispondenza tra le vacanze organiche delle sedi del Ministero

---

<sup>31</sup> SENATO DELLA REPUBBLICA, Servizio Bilancio, E.D. n. 2, pagina 62-63

dell'economia e delle finanze e dei Monopoli rispetto al contingente di personale interessato dal transito.

Sul punto, per i profili metodologici di copertura, si osserva infatti che la RT non indica alcun elemento, nemmeno "complessivo"-circa il numero dei trasferimenti che dovranno effettuarsi alle altre articolazioni amministrative<sup>32</sup> - né l'aliquota dei trasferimenti che potranno essere effettuati anche in soprannumero, senza alcuna previsione circa la temporaneità di tali posizioni rispetto agli organici di diritto previsti dalla legislazione vigente per le singole sedi destinatarie dei passaggi. In sintesi, non si ravvisano gli elementi atti a comprovare la congruità del limite massimo di spesa, a fronte di un onere che si configura come riconducibile a spesa obbligatoria.

Infine, sempre per i profili di copertura, anche in merito all'esclusione dei Monopoli dall'applicazione dell'articolo 74 del decreto-legge n. 112 del 2008, che prevedeva la riduzione delle posizioni di dirigente di prima fascia per tutte le Amministrazioni statali, andrebbero forniti elementi di dettaglio idonei a documentare l'avvenuto conseguimento dei risparmi quantificati a suo tempo per effetto delle riduzioni già disposte dalle altre Amministrazioni, atteso che questi ultimi sono da considerarsi già scontati nei "tendenziali" a legislazione vigente<sup>33</sup>.

In merito infine alla prevista riallocazione delle funzioni delle *ex* Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze presso l'amministrazione centrale o presso le sedi periferiche della Ragioneria generale dello Stato, andrebbero acquisiti chiarimenti volti a

---

<sup>32</sup> Da fonti giornalistiche si apprende che il dispositivo dovrebbe interessare circa n. 5.000 unità lavorative, distribuite in n. 103 Direzioni territoriali dislocate in ciascun capoluogo di provincia.

<sup>33</sup> L'allegato 7 al decreto-legge n. 112 del 2008 associava all'articolo 74 risparmi di spesa pari a 12, 24, 30 milioni nel triennio 2009/2011, in termini di saldo netto da finanziare.

certificare l'effettiva neutralità finanziaria del passaggio di compiti e la compatibilità dei detti trasferimenti con la dotazione tecnica e strumentale dei suddetti uffici. Va valutata, a tal fine, l'opportunità dell'inserimento di una apposita clausola di neutralità.

## **Comma 2**

Il comma 2 riguarda il tema della concorrenza in materia di concessioni pubbliche statali generatrici di entrate erariali e vieta «ogni pratica ovvero rapporto negoziale di natura commerciale con soggetti terzi non precedentemente previsti in forma espressa e regolati negli atti di gara». Saranno, inoltre, le amministrazioni statali concedenti, con carte di servizi o accordi *ad hoc*, ad introdurre limiti o sanzioni patrimoniali (proporzionali e ragionevoli) in caso di violazione delle clausole della convenzione imputabile al concessionario, anche a titolo di colpa.

**La RT** iniziale afferma che la disposizione comporta, a livello applicativo, un notevole intervento di ricognizione, nonché di adeguamento dei contenuti delle convenzioni di accesso alle concessioni. Afferma poi che è prematuro stimare effetti incrementativi sul piano dell'entrata, in quanto non è possibile individuare preventivamente le fattispecie che, anche a livello sanzionatorio, potranno generare le nuove ed ulteriori entrate. Viene comunque considerato per acquisito che la norma concorra a

rafforzare le previsioni di gettito quantificato derivante dai primi tre articoli del provvedimento in esame.

**Al riguardo**, si rileva che l'impostazione della RT appare ispirata a criteri di prudenzialità, in quanto in sostanza non imputa effetti finanziari all'applicazione della norma.

Si evidenzia peraltro che sarebbe opportuno chiarire se gli adempimenti indicati siano o meno da ricondurre all'attività di controllo ordinaria, svolta dalle amministrazioni concedenti utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Nella seconda ipotesi potrebbero emergere costi aggiuntivi.

### ***Commi 2-bis - 2-quinquies***

Il comma *2-bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, intervenendo in merito alla raccolta del gioco a distanza con vincita in denaro, dispone che esso può essere raccolto dai soggetti titolari di valida concessione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, esclusivamente nelle sedi e con le modalità previste dalla relativa convenzione di concessione, con esclusione di qualsiasi altra sede, modalità o apparecchiatura che ne permetta la partecipazione telematica.

Il comma *2-ter* reca una norma interpretativa dell'articolo 88 del regio decreto n. 773 del 1931 (TULPS), precisando che la licenza per

l'esercizio delle scommesse, nel caso in cui sia stata rilasciata per esercizi commerciali nei quali si svolge l'esercizio e la raccolta di giochi pubblici con vincita in denaro, è efficace solo in presenza di un'apposita concessione per l'esercizio e la raccolta di tali giochi da parte del Ministero dell'economia e delle finanze-AAMS.

In base al comma *2-quater* tale licenza è richiesta anche per la gestione delle sale ove si installano apparecchi idonei per il gioco lecito facenti parte della rete telematica, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa, così come previsti dall'articolo 110, comma 6, lettera b), del regio decreto n. 773 del 1931.

Ai sensi del comma *2-quinquies*, le maggiori entrate derivanti dai commi precedenti sono destinate a finalità ben precise:

- per l'anno 2010 si tratta del fondo per le missioni internazionali di pace, di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge finanziaria per il 2007;
- per l'anno 2011 la finalizzazione riguarda il 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- a decorrere dal 2012, le medesime maggiori entrate affluiscono al fondo per le esigenze urgenti e indifferibili di cui all'articolo *7-quinquies* del decreto-legge n. 5 del 2009, per essere poi destinate al finanziamento delle missioni internazionali di pace.

**La RT** al maxi emendamento precisa che le misure contenute nei commi *2-bis*, *2-ter* e *2-quater* sono orientate al contrasto dei fenomeni di raccolta irregolare di tutti i giochi pubblici, prevalentemente mediante rete fisica; gli effetti finanziari positivi attesi sono

quantificati in 30 mln annui. Nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, tuttavia, tali importi non vengono computati ai fini del saldo netto da finanziare, né dal lato delle entrate, né da quello della spesa, in quanto si afferma che l'utilizzo delle maggiori entrate è condizionato all'accertamento della loro effettiva sussistenza con decreto MEF.

Il Governo<sup>34</sup> ha precisato che le misure sono orientate al contrasto dei fenomeni di raccolta irregolare di tutti i giochi pubblici, prevalentemente mediante rete fisica, affermando poi che la nuova disciplina della raccolta a distanza, prevista dall'articolo 24 della legge n. 88 del 2009 sarà completata, come previsto, nel corso del 2010. Ha specificato inoltre che l'abrogazione della lettera b) del comma 11 dell'articolo 11-*quinquiesdecies* del decreto-legge n. 203 del 2005<sup>35</sup>, prelude alla verifica dell'esatta perimetrazione della rete fisica di raccolta dei giochi pubblici, determinando effetti positivi anche per il settore telematico.

**Al riguardo**, si sottolinea che non vengono forniti i dati ed i parametri utilizzati per pervenire a detta quantificazione. Sarebbe invece necessario sia disporre di tali elementi, sia acquisire adeguate precisazioni rispetto al differenziale associabile alle misure introdotte rispetto a quelle già presenti, sulla base della legislazione vigente, in relazione all'emersione del gioco illegale ed al conseguente recupero di base imponibile. Ciò appare assolutamente rilevante in considerazione del fatto che le entrate attese vengono destinate a

---

<sup>34</sup> Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, 4 maggio 2010, pag. 39.

<sup>35</sup> Che consentiva l'attivazione di apparecchiature per giocare a distanza anche in luoghi diversi dai locali delle sedi autorizzate, e alla quale non era stato comunque ascritto uno specifico maggior gettito.



precise finalità, ovvero al finanziamento di missioni internazionali e all'attribuzione del 5 per mille, caratterizzate da elementi di continuità nel tempo. Si pone pertanto un problema di copertura.

Si rileva inoltre che il rifinanziamento delle missioni all'estero è previsto anche dal comma *2-undecies* dell'articolo 2 in esame, che prevede un rifinanziamento di 17 milioni per l'anno 2010 e dal comma *4-octies*, che ulteriormente dispone la destinazione di maggiori entrate non espressamente quantificate; è indispensabile quindi acquisire una precisa quantificazione delle maggiori entrate destinate a tale scopo, che consenta, nell'esame dei futuri provvedimenti di rifinanziamento delle missioni, di valutare la quota già finanziata sulla base delle disposizioni citate.

Per quanto concerne il rifinanziamento del regime di devoluzione del 5 per mille, appare opportuno che il Governo chiarisca a quale periodo d'imposta faccia riferimento il rifinanziamento del 5 per mille, per consentire la verifica della corrispondenza temporale tra il sorgere degli oneri e la relativa copertura. In particolare, non risulta chiaro come la disposizione in esame si coordini con il comma *4-novies*, riferito alla devoluzione del cinque per mille relativa al periodo d'imposta 2009.

### **Comma *2-sexies***

Il comma in esame, inserito dalla Camera dei deputati, differisce al 16 maggio 2011 il termine – che l'articolo 21, comma 7, del decreto-legge n. 78 del 2009 aveva fissato al 15 settembre 2009 – per

l'avvio da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - AAMS delle procedure, previste dallo stesso articolo 21, comma 7, occorrenti per un nuovo affidamento in concessione della rete per la gestione telematica del gioco lecito. Viene inoltre prorogato al 30 novembre 2010 il termine attualmente fissato al 30 giugno 2010 (dall'articolo 12, comma 1, lettera l), punto 4) del decreto-legge n. 39 del 2009), per il versamento della seconda rata del canone dovuto dai concessionari per l'esercizio dei videoterminali già autorizzati.

**La RT** al maxiemendamento non considera la disposizione. La documentazione depositata dal Governo in data 4 maggio afferma che lo spostamento dei due termini risulta finanziariamente sostenibile, in quanto il versamento da parte dei vecchi concessionari ha già determinato entrate per 425 mln a fronte dei 350 mln che erano stati associati alla relativa disposizione. Sostiene poi che la restante quota per raggiungere quella complessiva di 450 mln (risultanti dai 350 mln citati unitamente ai 100 mln che avrebbero dovuto essere introitati a titolo di una tantum dei nuovi concessionari individuati mediante procedura concorsuale) "è agevolmente rinvenibile in altre entrate derivanti dal settore specifico".

**Al riguardo**, sarebbe opportuno disporre di una maggiore precisazione in relazione ai 25 mln di differenza tra i 425 mln già acquisiti ed i 450 mln che si sarebbero dovuti determinare sulla base della legislazione vigente. L'espressione utilizzata nella citata documentazione non appare infatti esaustiva, riferendosi genericamente ad altre entrate derivanti dal settore specifico, che non

trovano riscontro in alcuna disposizione del presente provvedimento. Dovrebbero in ogni caso essere valutati eventuali effetti in termini di cassa, associati allo slittamento del versamento della rata di cui al comma 2-*sexies*.

### **Commi 2-*septies* - 2-*decies***

Il comma 2-*septies*, inserito dalla Camera dei deputati, consente alle società ex-concessionarie del servizio nazionale della riscossione, le cui quote, a seguito della riforma del sistema della riscossione, sono state acquisite da Equitalia S.p.A., di definire con modalità agevolate alcune controversie, tuttora pendenti e relative alle attività svolte, fino al 30 giugno 1999, in proprio o attraverso società partecipate, nell'esercizio in concessione del servizio di riscossione.

Il comma 2-*octies* stabilisce che la definizione si realizza mediante il versamento di un importo pari ad una percentuale delle somme dovute in base alla sentenza impugnata o impugnabile; tale percentuale è individuata, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, in misura pari al rapporto tra il riscosso nel triennio 2006-2008 sui ruoli affidati dall'Agenzia delle entrate e il carico affidato alla stessa Agenzia negli anni 2006 e 2007, al netto di sgravi e sospensioni. I commi 2-*novies* e 2-*decies* contengono ulteriori precisazioni riguardanti le definizioni in oggetto.

**La RT** allegata al maxi emendamento afferma che i criteri dettati dalla disposizione per il calcolo della percentuale da applicare sugli

importi oggetto di controversie portano ad individuare tale percentuale in circa il 10 per cento; nell'ipotesi di adesione totale, si stimano maggiori entrate pari a 50 mln per l'anno 2010. Il Governo, in data 4 maggio<sup>36</sup>, ha affermato, con riferimento all'adesione attesa da parte dei soggetti interessati, che "il grado di certezza circa l'adesione può stimarsi in misura pari al 100%". Ha esplicitato inoltre che, essendo il previsto decreto ministeriale di carattere meramente ricognitivo, i tempi per la sua emanazione sono "assolutamente insignificanti e, quindi, tali da garantire l'acquisizione del gettito nell'anno 2010".

**Al riguardo**, si osserva che le valutazioni del Governo in merito al grado di adesione previsto da parte dei soggetti interessati non risultano suffragate sulla base di dati riscontrabili. Sarebbe utile disporre dei dati a consuntivo relativi a precedenti operazioni analoghe a quella delineata dalla norma in esame. In assenza di valutazioni quantitative più specifiche, le maggiori entrate associate dalla RT alla procedura di definizione del contenzioso non appaiono certe, in quanto subordinate al grado di adesione dei soggetti interessati.

---

<sup>36</sup> Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, 4 maggio 2010, pag. 39.

## **Comma 2-undecies**

Il comma 2-undecies destina le maggiori entrate derivanti dai commi da 2-septies a 2-decies, pari a 50 mln di euro per il 2010, accertate con decreto ministeriale:

- 1) per 17 mln di euro al Fondo per le missioni di pace;
- 2) per 3 mln di euro alla copertura degli oneri residui del successivo comma 4-quinquies;
- 3) nel limite di 30 mln di euro per il 2010 ad incrementare lo stanziamento iscritto nella tabella C della "finanziaria" per il 2010 relativo alla legge n. 67 del 1987, inserita nel programma "sostegno all'editoria". A fronte di tale stanziamento le tariffe postali in favore delle associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro, delle associazioni le cui pubblicazioni periodiche abbiano avuto riconosciuto il carattere politico dai gruppi parlamentari di riferimento nonché, relativamente ai bollettini dei propri organi direttivi, degli ordini professionali, dei sindacati, delle associazioni professionali di categoria e delle associazioni d'arma e combattentistiche, possono essere ridotte di almeno il 50% rispetto alle tariffe ordinarie, rispettando comunque il limite massimo di spesa indicato, pari a 30 mln di euro per il 2010, che rappresenta conseguentemente anche il livello massimo del rimborso a favore di Poste italiane spa. Il MSE provvede al monitoraggio degli oneri e, nel caso in cui l'andamento della spesa sia tale da poter determinare un possibile

superamento della spesa autorizzata, viene stabilita la sospensione o la riduzione dell'agevolazione.

**La RT** non considera la norma.

**Al riguardo**, nulla da osservare per i profili di quantificazione, essendo gli oneri configurati in termini di tetti di spesa. Andrebbe tuttavia esplicitato che la riduzione delle tariffe postali ha carattere transitorio, operando per il solo 2010, essendo essa strettamente correlata con l'incremento dello stanziamento a sostegno dell'editoria di cui alla tabella C dell'ultima legge finanziaria, incremento disposto soltanto per l'esercizio finanziario in corso. Per quanto riguarda la copertura si rinvia all'analisi svolta in relazione ai commi precedenti.

### **Comma 3**

Il comma in esame prevede che, ai fini della rideterminazione dei principi fondamentali di cui alla legge n. 21 del 1992 (contenente la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea, che, secondo la definizione dell'articolo 1 della legge medesima, sono quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea) ed allo scopo di assicurare omogeneità di applicazione di tale disciplina in ambito nazionale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza Unificata, vengano

adottate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, disposizioni attuative, tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente o non rispondenti ai principi ordinamentali che regolano la materia. Il decreto dovrà inoltre definire gli indirizzi generali per l'attività di programmazione e di pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio, da parte dei comuni, dei titoli autorizzativi.

**La RT** non considera la norma.

**Al riguardo**, non vi sono osservazioni, per quanto di competenza.

#### **Comma 4**

Il comma prevede che le disposizioni riguardanti le polizze vita cosiddette dormienti - ai fini del loro versamento, una volta prescritto il relativo diritto, al fondo di indennizzo per le frodi ai risparmiatori previsto dai commi 343 e seguenti dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2006 - si applichino esclusivamente ai contratti per i quali il termine di prescrizione del diritto dei beneficiari scade successivamente al 28 ottobre 2008. La norma fa comunque salvi gli importi che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, siano stati già versati al fondo di indennizzo previsto dall'articolo 1, comma 343, della citata legge finanziaria per il 2006. Viene infine

stabilito che l'attuazione della norma non dovrà comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**La RT** non considera la norma.

**Al riguardo**, si rileva che la disposizione configura una rinuncia ad un certo ammontare di entrate - relative ad un certo numero di polizze vita "dormienti" - che, in base alla legislazione previgente, sarebbero confluite al citato fondo di cui all'articolo 1, comma 343, della legge finanziaria 2006, per essere destinate a finalità di spesa.

In merito, premesso che le modalità di finanziamento del citato fondo dovrebbero escludere la possibilità di impegnare risorse non effettivamente affluite, occorrerebbe comunque verificare l'entità delle somme che - in base alla disposizione in esame - non affluiranno nel fondo stesso.

### **Commi 4-bis e 4-ter**

I commi 4-bis e 4-ter, introdotti dalla Camera dei deputati, intervengono sulla disciplina IVA delle prestazioni del servizio postale.

Il comma 4-bis sostituisce il numero 16) del primo comma dell'articolo 10 del D.P.R. n. 633 del 1972<sup>37</sup>, restringendo l'ambito di esenzione dall'imposta sul valore aggiunto, che attualmente è stabilito per le "prestazioni relative ai servizi postali", per prevedere la sua

---

<sup>37</sup> Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.



applicazione alle “prestazioni del servizio postale universale, nonché le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a queste accessorie, effettuate dai soggetti obbligati ad assicurarne l’esecuzione”.

Il comma 4-ter fa salvi i comportamenti posti in essere fino alla data di entrata in vigore della disposizione (ovvero a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto) dal soggetto obbligato a fornire il servizio postale universale in applicazione delle norme previgenti.

**La RT** stima, in relazione a detti commi, una maggiore entrata pari a 2 mln di euro per l'anno 2010. Essa afferma che la modifica normativa dovrebbe restringere il campo di applicazione dell'esenzione IVA alle prestazioni del servizio postale universale (e alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi a queste accessorie), che sono quelle riguardanti la raccolta, il trasporto e la distribuzione di invii postali fino a 2 kg e di pacchi postali fino a 20 kg, nonché gli invii raccomandati e gli invii assicurati. Dai dati disponibili risulta che il passaggio da operazioni esenti a operazioni imponibili riguarderà un importo di circa 185 mln, di cui il 35 per cento per servizi resi a clienti ed il 65 per cento per servizi resi a titolari di partita IVA. In base a tali dati si determinerebbe un maggior gettito IVA di circa 5,9 mln in ragione d'anno che, riparametrato tenendo conto della data di entrata in vigore della nuova disposizione (ipotizzata per il 1° settembre 2010), comporterà per l'anno 2010 una maggiore entrata di circa 2 mln.

**Al riguardo**, si rileva che non viene citata la fonte dei dati utilizzati ai fini del calcolo delle maggiori entrate attese in relazione alle disposizioni in esame, sia con riferimento all'ammontare complessivo non esente che viene indicato, che alla composizione percentuale dei fruitori dei servizi postali presi in considerazione (ovvero la percentuale dei soggetti titolari di partita IVA sul totale di tali utilizzatori), né viene citato il periodo al quale i dati stessi sono riferiti.

#### **Commi 4-*quater* - 4-*sexies***

Il comma 4-*quater*, a decorrere dall'anno 2011, incrementa da 3,4 mln di euro a 9,3 mln di euro lo stanziamento in favore dell'Agenzia del demanio di cui all'articolo 70, comma 2, del decreto legislativo n. 300 del 1999.

Il comma 4-*quinquies* istituisce un fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 5 mln di euro per l'anno 2010 destinato a misure di sostegno e incentivazione a favore delle imprese dei distretti del settore tessile ed abbigliamento che volontariamente applicano il sistema di etichettatura dei prodotti. Con decreto ministeriale sono stabilite le modalità di attuazione della presente disposizione.

Il comma 4-*sexies* provvede alla copertura finanziaria dell'onere derivante dal precedente comma 4-*quater* e pari a 5,9 mln di euro a decorrere dall'anno 2011, mediante le maggiori entrate derivanti dalle

modifiche al regime IVA dei servizi postati di cui al comma 4-*bis*. Si provvede altresì alla copertura finanziaria dell'onere derivante dal comma 4-*quinqües* e pari a 5 mln di euro per l'anno 2010, mediante le maggiori entrate derivanti dalle modifiche al regime IVA dei servizi postali di cui al comma 4-*bis* per 2 mln di euro e mediante le maggiori entrate derivante dalla definizione di controversie pendenti di cui al comma 2-*undecies* per 3 mln di euro.

**La RT** allegata al maxiemendamento presentato alla Camera dei deputati relativamente al comma 4-*quinqües* afferma che la norma non è suscettibile di determinare aggravii finanziari maggiori rispetto alle previsioni in quanto limitata dall'entità dello stanziamento avente natura di "tetto di spesa". Nella documentazione presentata nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati<sup>38</sup>, il Governo ha quantificato il maggior gettito IVA derivante dalle modifiche al comma 4-*bis* in ragione di 5,9 mln di euro all'anno.

**Al riguardo**, rimandando a quanto ulteriormente osservato al precedente comma 4-*bis* e 2-*undecies* del presente articolo, con riferimento al tetto di spesa recato al comma 4-*quinqües* e al fine di garantire la perfetta coincidenza tra onere e copertura, andrebbe assicurato che la stima del maggior gettito IVA a decorrere dall'anno 2011 si realizzi anche con riferimento al presente esercizio nella ragione minima di 2 mln di euro.

---

<sup>38</sup> Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni Parlamentari*, V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione, pag. 39-40.

### **Commi 4-septies e 4-octies**

Il comma 4-septies, introdotto dalla Camera dei deputati, novella le lettere e) ed e-bis) dell'articolo 14 del d.lgs. n. 231 del 2007, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Le modifiche precisano più esplicitamente quali soggetti - nell'ambito di attività relativo all'offerta di giochi e scommesse da parte degli operatori - rientrano tra i destinatari degli obblighi anticiriclaggio.

Il comma 4-octies demanda ad un provvedimento dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la fissazione della data entro la quale i soggetti risultati aggiudicatari della gara di cui all'articolo 21 del decreto-legge n. 78 del 2009, effettuano il versamento delle somme dovute all'esito dell'aggiudicazione.

Le maggiori entrate derivanti dal presente comma per l'anno 2010 affluiscono al Fondo per il finanziamento delle missioni di pace, di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge finanziaria per il 2007.

**La RT** non considera le norme. Il rappresentante del Governo, nel corso dell'esame del provvedimento presso la Commissione bilancio della Camera dei deputati<sup>39</sup>, ha specificato che le procedure di gara alle quali si riferisce la disposizione sono quelle previste dai commi 1-6 dell'articolo 21 del decreto-legge n. 78 del 2009, che riguardano le concessioni per la raccolta delle lotterie nazionali ad

---

<sup>39</sup> Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni*, 4 maggio 2010, pag. 40.

estrazione istantanea e differita e sono tuttora in corso ai fini dell'aggiudicazione.

**Al riguardo**, si rileva che il comma 3 dell'articolo 21 del decreto-legge n. 78 del 2009 prevedeva che l'aggiudicazione della concessione in oggetto garantisse entrate complessivamente non inferiori a 500 mln di euro nell'anno 2009 e 300 mln di euro nell'anno 2010. Il versamento della somma relativa al 2009 non è stato però effettuato, in quanto il 20 novembre scorso il T.A.R. del Lazio ha accolto un ricorso sull'argomento, annullando conseguentemente il bando di gara. Nel marzo del 2010 Consiglio di Stato ha poi accolto il ricorso in appello presentato dall'AAMS avverso la sentenza del T.A.R. Lazio.

Alla luce di tali considerazioni non appare metodologicamente corretto valutare come maggiori entrate rispetto alla legislazione vigente, utilizzabili a copertura di nuove o maggiori spese, le somme relative alla concessione delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea e differita. Va sottolineato, peraltro, che l'accertamento dell'entità di tali somme ai fini dell'assegnazione alle finalità di spesa è demandato a un provvedimento di natura amministrativa. In ogni caso, si tratta di somme il cui mancato introito nell'anno 2009 ha inciso negativamente (500 mln attesi sulla base delle disposizioni del citato comma 3 dell'articolo 21 del decreto-legge n. 78 del 2009) sui saldi di finanza pubblica di tale esercizio finanziario.

Si ricorda che in base all'articolo 16 del citato decreto-legge n. 78 del 2009, esplicitamente richiamato dalla norma in esame, le somme in questione concorrevano alla copertura degli interventi ivi

previsti. E' dunque indispensabile chiarire come si coordini il richiamo espresso a tale disposizione con la destinazione delle somme a nuove finalità di spesa.

### **Commi 4-*novies* - 4-*septiesdecies***

Le norme disciplinano le modalità di accesso all'istituto del cinque per mille dell'Irpef, qualificandone i beneficiari e delineando gli adempimenti da espletare per l'ottenimento di suddetto trasferimento.

In particolare, il comma 4-*novies* elenca le finalità alle quali il contribuente può scegliere di destinare il cinque per mille dell'Irpef per l'anno finanziario 2010, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta 2009.

Il comma 4-*duodecies* attribuisce al Ministro dell'economia e delle finanze il potere di proposta ai fini dell'adozione del decreto di natura non regolamentare (schema di DPCM) per la definizione delle procedure di richiesta, delle liste dei soggetti ammessi al riparto, delle modalità del riparto medesimo e di recupero delle somme non spettanti (laddove invece la disciplina per il 2009 si riferiva al recupero delle somme non rendicontate).

Il comma 4-*terdecies* conferma l'applicazione alle associazioni sportive dilettantistiche – come ridefinite dal comma 4-*novies*, che prevede l'ulteriore requisito dello svolgimento di attività "di rilevante interesse sociale" - delle disposizioni del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 2 aprile 2009 relativamente alle

modalità di ammissione delle medesime associazioni, facendo salvi gli effetti del DPCM 23 aprile 2010, che individua specificamente i soggetti beneficiari e le procedure per la destinazione del 5 per mille.

Il comma 4-*quaterdecies* specifica che all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti si provvederà solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che integrino le risorse finanziarie rese disponibili ai sensi del comma 2-*quinquies*.

Seguono poi i commi 4-*quinquiesdecies* e 4-*sexiesdecies*, che conferiscono retroattivamente il diritto a godere del riparto proporzionale del 5 per mille, rispettivamente:

- alle fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10, comma 1, lettera a), del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, per quanto riguarda l'anno finanziario 2007;
- alle fondazioni riconosciute che, senza scopo di lucro, operano in via esclusiva o prevalente nei medesimi settori di cui sopra, per l'anno finanziario 2008.

A tali categorie di fruitori il successivo comma 4-*septiesdecies* concede straordinariamente una proroga per la presentazione delle istanze integrative di ammissione, previa domanda telematicamente trasmessa, fino al 30 giugno.

**La RT** afferma che la disposizione non comporta effetti finanziari. Il Governo ha successivamente affermato<sup>40</sup> che, non risultando adeguate le risorse individuate dall'articolo 2, comma 2-*quinquies*, l'attuazione delle disposizioni relative alla devoluzione del

---

<sup>40</sup> Cfr CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, 4 maggio 2010, pag. 40.

5 per mille di cui ai commi da *4-novies* a *4-terdecies* potrà avere luogo solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che integrino le risorse finanziarie a tale scopo disponibili.

**Al riguardo**, occorre in primo luogo un chiarimento circa l'effettiva portata della disciplina introdotta con riferimento al cinque per mille per il 2010. Infatti, riprendendo l'affermazione del Governo in merito alla circostanza che le risorse di cui al comma *2-quinquies* non risultano adeguate, si sottolinea che non appare coerente con la vigente normativa di contabilità pubblica introdurre disposizioni che comportino nuove o maggiori spese senza provvedere preventivamente o contestualmente alla loro copertura. In questo senso risulta necessario disporre di una quantificazione delle risorse da devolvere alle finalità indicate, dato che dalla norma non risulta l'indicazione di un tetto massimo di spesa. Non appare in ogni caso sufficiente introdurre una sorta di condizione sospensiva, che rinvia a successivi provvedimenti legislativi il reperimento della copertura.

Si rileva poi che non è chiaro se l'inserimento di nuovi beneficiari per gli anni finanziari 2007 e 2008 determini effetti onerosi o se resti immutato il testo di spesa a suo tempo previsto dalle disposizioni relative a tali esercizi. Si evidenzia che, nel caso l'entità di detti stanziamenti resti inalterata, qualora si sia già provveduto alla ripartizione dei sussidi per gli anni già trascorsi, tale circostanza appare suscettibile di ingenerare problematiche di carattere finanziario o amministrativo legate ad eventuali contenziosi, in relazione alla nuova distribuzione delle risorse derivante dalle disposizioni in esame, in seguito al recupero delle quote spettanti ai nuovi beneficiari.



Sarebbe infine opportuno chiarire in che senso vengano fatti salvi - come si legge nel comma 4-*terdecies* - gli effetti del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato per la disciplina delle modalità di ammissione di riparto del cinque per mille per l'anno 2010<sup>41</sup>; in particolare, si chiede se ci si riferisca agli adempimenti procedurali da rispettare ovvero anche ad altri profili.

### ***Articolo 3***

#### ***(Deflazione del contenzioso e razionalizzazione della riscossione)***

#### **Commi 1 - 2-ter**

La lettera a) del comma 1 in esame modifica l'articolo 38, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, nel senso di consentire di notificare alle parti del processo tributario le sentenze, al fine della decorrenza del termine per l'impugnativa breve di 60 giorni, anche mediante raccomandata a mezzo del servizio postale unitamente all'avviso di ricevimento<sup>42</sup>; viene quindi meno l'esclusività della notifica mediante ufficiale giudiziario.

Ciò consentirà di facilitare l'accesso ai gradi successivi di giudizio o la conclusione del procedimento giudiziario, con la finalità di accelerare la riscossione.

La successiva lettera b) modifica l'articolo 48, comma 3, del citato d.lgs. n. 546 del 1992, intervenendo sulla disciplina delle

---

<sup>41</sup> Si tratta del DPCM del 23 aprile 2010, citato dall'Agenzia delle entrate, ma che non risulta a tutt'oggi disponibile.

<sup>42</sup> Ciò in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 16 del citato d.lgs. n. 546 del 1992.

garanzie che il contribuente debitore d'imposta deve prestare al fine di ottenere la rateizzazione delle somme determinate in sede di conciliazione giudiziale, accertamento con adesione ed acquiescenza.

Nello specifico si prevede che la garanzia<sup>43</sup> sia dovuta solo nel caso in cui l'importo complessivo delle rate successive alla prima sia di importo superiore a 50.000 euro.

La modifica coinvolge anche, per coerenza, il disposto recato dall'articolo 8, comma 2, del d.lgs. n. 218 del 1997 in materia di importi dovuti per effetto di accertamento con adesione; anche in tale ipotesi la prestazione di adeguata garanzia, per ottenere l'autorizzazione al pagamento rateizzato, è obbligatoria solo qualora le rate successive alla prima siano superiori ai citati 50.000 euro.

Infine la lettera c) del comma 1 in esame abroga la disposizione recata dall'articolo 52, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, che prevedeva la preventiva autorizzazione, da parte dell'ufficio contenzioso della direzione regionale, alla proposizione dell'appello principale da parte degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate.

Tale modifica si rende necessaria in quanto la richiesta di autorizzazione per l'appello da presentare alla direzione regionale delle entrate non è più in linea con l'attuale organizzazione dell'amministrazione finanziaria che ha istituito le agenzie fiscali; nel merito infatti la relazione illustrativa al provvedimento in esame rileva che l'autorizzazione (della direzione regionale) non può trovare applicazione con riferimento agli atti di appello che, a seguito della

---

<sup>43</sup> Si rammenta che adeguata garanzia viene fornita mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria ovvero dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

ridefinizione delle competenze all'interno dell'Agenzia delle entrate, possono essere proposti direttamente dalla direzione regionale stessa.

Il comma 2 contiene invece l'estensione alle decisioni della Commissione tributaria centrale della norma contenuta nell'articolo 68 del d.lgs. n. 546 del 1992<sup>44</sup>, in materia di pagamento del tributo in pendenza di processo, con la finalità di accelerare la riscossione delle imposte dovute in pendenza di giudizio.

Durante l'esame presso la Camera dei deputati è stato inoltre aggiunto il comma *2-bis*, che ha quale finalità quella di contenere la durata dei processi tributari nei termini ragionevoli, di cui alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge n. 848 del 1955; in particolare mira a definire le controversie tributarie pendenti che originano da ricorsi iscritti a ruolo nel primo grado e che siano pendenti da oltre dieci anni, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.

Pertanto la lettera a) stabilisce che le controversie tributarie pendenti innanzi alla Commissione tributaria centrale, con esclusione di quelle aventi ad oggetto istanze di rimborso, sono definite automaticamente con decreto assunto dal Presidente del collegio o da altro componente delegato.

---

<sup>44</sup> L'articolo in esame prevede che per le sentenze delle commissioni tributarie regionali, nei casi in cui è prevista la riscossione frazionata del tributo oggetto di giudizio, il tributo, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere pagato:

- a) per i due terzi, dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale che respinge il ricorso;
- b) per l'ammontare risultante dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, e comunque non oltre i due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso;
- c) per il residuo ammontare determinato nella sentenza della commissione tributaria regionale.

Per le ipotesi indicate nelle precedenti lettere a), b) e c) gli importi da versare vanno in ogni caso diminuiti di quanto già corrisposto. Se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato d'ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza. Le imposte suppletive debbono essere corrisposte dopo l'ultima sentenza non impugnata o impugnabile solo con ricorso in cassazione.

Il compenso, in misura variabile previsto per i componenti della Commissione tributaria centrale, è riconosciuto solo nei confronti dell'estensore del provvedimento di definizione; sarà il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria a stabilire i carichi di lavoro minimi per garantire che l'attività delle sezioni<sup>45</sup> sia esaurita entro il 31 dicembre 2012.

In caso di mancato rispetto dei predetti carichi sarà prevista la decadenza dall'incarico.

Invece la lettera b) definisce le modalità di definizione delle controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione; per esse è previsto che il contribuente possa estinguerle con il pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia, determinato ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 289 del 2002, con contestuale rinuncia ad ogni eventuale pretesa di equa riparazione.

Pertanto il contribuente potrà presentare istanza alla competente segreteria o cancelleria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con attestazione del pagamento avvenuto.

Quindi i procedimenti sono sospesi fino allo spirare del termine di scadenza dei novanta giorni concessi per proporre istanza di definizione e per essi è prevista la compensazione integrale delle spese del processo. E' comunque escluso il rimborso.

La norma destina le maggiori entrate derivanti dal presente comma al fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-

---

<sup>45</sup> Le sezioni a cui si riferisce l'articolato sono quelle della commissione tributaria centrale, che a decorrere dal 1° maggio 2008, sono state ridotte a 21; al riguardo si veda l'articolo 1, comma 351, della legge n. 244 del 2007.

legge n. 5 del 2009, per le esigenze di finanziamento delle missioni militari all'estero.

Viene introdotto anche un ulteriore comma, il 2-ter, il quale prevede che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in discorso, l'agente della riscossione non può iscrivere ipoteca se l'importo complessivo del credito per cui si procede è inferiore complessivamente ad 8.000 euro.

**La RT** nell'analizzare i due commi originari evidenzia, in via generale, che le disposizioni contenute nel comma 1, lettere a), b) e c), e nel comma 2 consentono un'accelerazione nella formazione dei ruoli e della relativa riscossione e che gli effetti finanziari indicati sono riferiti all'effettiva riscossione; in più sottolinea che prudenzialmente in termini di competenza si considerano gli stessi effetti di cassa.

In particolare per il comma 1, lettera a), concernente la notificazione delle sentenze delle commissioni tributarie anche mediante il canale della raccomandata postale, stima un maggior gettito pari a 8,5 mln di euro per il 2010 e pari a 17 mln di euro a decorrere dal 2011.

Tale dato deriva dalla considerazione delle somme incassate nel 2008 concernenti iscrizioni a ruolo relative ad atti interessati da contenzioso, ammontanti a circa 900 mln di euro.

Di tale ammontare si considera che solo una quota pari a circa 100 mln di euro sia iscritta dopo il passaggio in giudicato, della sentenza e che di essa solo il 30% riesca ad essere notificata dagli uffici finanziari a causa dell'onerosità sia economica che lavorativa dell'intermediazione dell'ufficiale giudiziario.

La norma in esame consentirà di ridurre i tempi che intercorrono tra il deposito della sentenza ed il suo passaggio in giudicato, con effetti non solo sulla durata del procedimento ma anche sui tempi della riscossione delle sentenze rese esecutive.

Pertanto la RT stima che l'effetto della norma in esame sarà quello di anticipare la riscossione di almeno 3 mesi (su 12) con un incremento delle somme incassate tramite ruoli formati su sentenze definitive, rapportato a 3/12.

Pertanto a fronte di circa 70 mln di euro di ruoli relativi a sentenze definitive non notificate, per effetto dell'anticipazione recata dalla norma in questione si avrà un incremento del gettito pari a circa 17 mln di euro annui<sup>46</sup>.

Per quanto attiene invece la lettera b) del comma 1 in esame, la RT in via generale afferma che è fondato ritenere che il costo della fideiussione ed i relativi tempi per ottenerla costituiscono un forte ostacolo, per almeno un terzo dei casi, alla definizione della controversia mediante l'istituto della conciliazione giudiziale e dell'accertamento con adesione.

Nello specifico utilizza ai fini della stima le somme incassate nell'anno 2008, a seguito di conciliazioni giudiziali di importo fino a 50.000 euro, per un ammontare pari a 30 mln di euro circa.

Ritiene che l'agevolazione contenuta nella norma permetterà di registrare un incremento delle conciliazioni, di ammontare non superiore a 50.000 euro, di almeno un terzo, con conseguente maggior gettito di 8 mln di euro per l'anno 2010 e 10 mln di euro a decorrere dal 2011.

---

<sup>46</sup> Valore così ottenuto:  $70 \text{ ml} * 3/12 = 17,5 \text{ mln di euro}$ .

Considera poi che le somme incassate nell'anno 2008, a seguito di accertamento con adesione ed acquiescenza, ammontano a 130 mln di euro e che l'aumento di circa un terzo applicato all'ammontare citato fornisce la stima di maggiori entrate pari a 33 mln di euro per l'anno 2010 ed a 43 mln di euro a decorrere dall'anno 2011.

Pertanto il maggior gettito totale ascrivibile alle modifiche recate dalla lettera b) del comma in esame sarà dato dalla somma dei due parziali incrementi di gettito e sarà pari a 41 mln di euro per l'anno 2010 e 53 mln di euro a decorrere dall'anno 2011.

Con riferimento agli effetti finanziari recati dalla lettera c) del comma in esame, la RT evidenzia in prima battuta che l'eliminazione della richiesta, alle direzioni regionali, dell'autorizzazione all'appello consentirà a queste ultime di destinare le risorse, ora impiegate nelle citate istruttorie di autorizzazione, al contenzioso concernente i "grandi contribuenti" e, più in generale, alle controversie di maggiore valore economico al fine di migliorare la qualità e quindi l'efficacia dell'azione accertatrice stessa.

Tuttavia il maggior gettito quantificato in RT deriva esclusivamente dalla stima dell'anticipazione della riscossione come conseguenza dell'accelerazione dei giudizi interessati da appello da parte dell'ufficio; in particolare si ritiene che dell'ammontare di somme riscosse da ruoli, pari a circa 130 mln di euro nell'anno 2008, formati in base alle sentenze delle Commissioni tributarie regionali (CRT) che hanno autorizzato l'appello dell'ufficio, l'amministrazione possa ottenere un maggior gettito pari a circa 10 mln<sup>47</sup> di euro su base annua a regime, pertanto a decorrere dal 2011, per effetto della

---

<sup>47</sup> In dato è così formato: 130 mln di euro /12 = 10,8 mln di euro.

riduzione di circa un mese, dei tempi di formazione e riscossione dei ruoli stessi.

Per l'anno 2010 il maggior gettito, proporzionato al tempo, sarà invece pari a circa 5 mln di euro.

La quantificazione del comma 2 si basa sull'ammontare delle somme annualmente riscosse in base a ruoli formati a seguito di decisioni della Commissione tributaria centrale (CTC), pari a 15 mln di euro.

Nel corso del 2009 sono state depositate, fino a settembre, circa 17.000 decisioni della CTC, di cui 2.700 a favore dell'Agenzia delle entrate.

La RT prevede inoltre un incremento, di almeno il doppio, delle decisioni depositate dalla CTC nel corso dei prossimi anni, a seguito della riorganizzazione delle sue sezioni, ai sensi dei commi 351, 352 e 353 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 2007; ciò genererà un corrispondente incremento delle somme riscosse in base a ruolo.

Le nuove disposizioni recate dal comma in esame consentono pertanto di anticipare di un anno circa l'iscrizione a ruolo e la corrispondente riscossione, garantendo a regime un maggior gettito di circa 30 mln su base annua a decorrere dall'anno 2011; per l'anno 2010, tenendo conto dei tempi di entrata in vigore del provvedimento in esame, si stima un maggior gettito di circa 22 mln di euro.

Per quanto attiene i nuovi commi *2-bis* e *2-ter* il Governo non ha predisposto alcuna quantificazione, specificando tuttavia, per il comma *2-ter*, che la disposizione avendo carattere procedurale non comporta effetti finanziari e determina invece uno snellimento delle procedure.



**Al riguardo** giova evidenziare in via generale che le quantificazioni presentate per i commi 1 e 2 del presente articolo scontano un certo grado di soggettività nella determinazione delle variabili fondamentali sulle quali è stimato il maggior gettito; inoltre, considerano acquisibili, sin dall'immediato, effetti finanziari legati a modifiche di procedure che richiederanno sicuramente dei tempi di implementazione che potrebbero far slittare in avanti, almeno per il primo anno di applicazione, le stime di maggior gettito.

Inoltre per tutti i commi in esame si sottolinea che il Governo, pur ribadendo nella documentazione aggiuntiva<sup>48</sup> che le disposizioni in esame hanno come obiettivo non solo una riduzione nei tempi di riscossione, ma anche un effettivo incremento degli importi riscossi, nonché un'accelerazione dei tempi di conclusione dei processi tributari e quindi una deflazione del contenzioso in atto (tutti elementi che giustificano la previsione di maggiori entrate), dovrebbe fornire elementi e dati di riferimento più puntuali atti a consentire di verificare gli effetti finanziari derivanti da ognuno degli obiettivi che la nuova normativa si pone. Infatti, per valutare l'attendibilità delle stime di maggior gettito occorrerebbe fondarsi su ipotesi specifiche circa il possibile incremento del numero e dell'importo dei ruoli e delle connesse riscossioni.

Nello specifico sarebbe necessario conoscere, ad esempio, il numero di addetti con elevata professionalità che sarebbero destinati a gestire il contenzioso tributario al fine di migliorare la qualità della difesa e dei ruoli in generale, liberandoli da attività che ad oggi

---

<sup>48</sup> Si veda al riguardo la nota depositata dal Sottosegretario al Ministero dell'economia, in commissione bilancio della Camera, martedì 4 maggio 2010.

sembrerebbero avere una consistenza di mera natura amministrativa; inoltre, sarebbe necessario ragionare in termini di carico di lavoro *pro-capite* e di percentuale di effettiva riscossione dei ruoli emessi.

Invece la RT fornisce solo stime del maggior gettito derivante dal semplice anticipo nelle riscossioni, che in quanto tale è in grado di generare maggiori entrate nel breve periodo, per effetto di una semplice anticipazione finanziaria degli incassi, ma non anche flussi incrementativi costanti nel tempo, come invece la RT sembrerebbe ipotizzare.

Entrando nel particolare, la RT non chiarisce i criteri oggettivi che consentono di verificare, per le disposizioni di cui alla lettera a) del comma 1, la plausibilità dell'anticipo della riscossione di almeno 3 mesi rispetto all'attuale procedimento amministrativo di notifica mediante l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario.

Inoltre, nessuna stima viene fornita sugli effetti finanziari netti, derivanti dalla considerazione che ad un incremento delle entrate potrà fare riscontro un aumento degli oneri, rispetto alla vigente procedura, dovuto all'invio della raccomandata a mezzo del servizio postale ordinario.

Si consideri inoltre che ad una prima analisi l'uso del canale di posta ordinaria sembra essere solo potenziale, essendone data la facoltà di utilizzo all'amministrazione finanziaria e non anche l'obbligo, mentre la RT sembra stimarne gli effetti nell'ipotesi di un uso immediato e totale, da parte di tutti gli uffici.

Da ciò quindi sembrerebbe supporre la sovrastima di risorse finanziarie che, di fatto, *a posteriori* potrebbero risultare più esigue.

Anche per quanto concerne la lettera b), si evidenzia che l'incremento del maggior gettito di almeno 1/3 rispetto agli attuali introiti derivanti dalle conciliazioni, dalle adesioni e dalle acquiescenze, non è supportato da elementi oggettivi che ne consentano la verifica puntuale.

Piuttosto in merito a tale aspetto giova sottolineare come se da un lato il costo della fideiussione può invero rappresentare un ostacolo per i contribuenti che intendono pagare in via rateizzata il proprio debito di imposta, dall'altro l'esclusione di ogni garanzia rappresenta una diminuzione della certezza di veder recuperato il tributo da parte dell'amministrazione; per tali aspetti la RT non sembra aver effettuato alcuna considerazione.

Per quanto attiene la quantificazione recata dalle disposizioni contenute nella lettera c) del medesimo comma 1, si evidenzia anche in tal caso il rilevante grado di soggettività dell'ipotesi che la RT ha applicato al fine di definire la riduzione di circa un mese nei tempi di formazione e riscossione dei ruoli, non avendola connessa ad alcuna variabile quali-quantitativa verificabile.

Anche con riferimento alle disposizioni contenute nel comma 2, occorre evidenziare come il previsto anticipo di un anno nelle iscrizioni a ruolo ed in modo corrispondente la riscossione delle somme in esso iscritte non siano supportati da alcuna variabile che possa esser oggettivamente verificata al fine di considerare ragionevole il maggior gettito ascritto.

Con riferimento al comma 2-bis, inserito in sede di esame presso la Camera dei deputati e per il quale il Governo non ha fornito quantificazione alcuna, si sottolinea che il disposto recato dalla lettera

b) potrebbe, nei fatti, contribuire a ridurre il contenzioso tributario pendente innanzi alla Corte di cassazione; tuttavia, ad una prima interpretazione della norma sembra che ci si trovi di fronte ad una sorta di sanatoria.

Infatti, il contribuente, presentando apposita istanza alla segreteria o cancelleria entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, con allegata l'attestazione del pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia, potrà vedere estinta la controversia pendente.

Ciò posto, si evidenzia che la norma in questione ha per sua natura la possibilità di generare maggior gettito attesa l'automaticità della procedura di estinzione delle pendenze; tuttavia, non è escluso che gli effetti finanziari netti possano essere di fatto negativi.

In particolare ci si basa sulla considerazione di fondo per cui decideranno di aderire a questa procedura rapida di estinzione del procedimento coloro che avranno convenienza a farlo (ovvero coloro che presumeranno, mediante l'adesione alla sanatoria, di sostenere un esborso minore rispetto a quello a cui sarebbero chiamati qualora il giudizio si concludesse nel suo *iter* naturale).

Ciò potrebbe determinare una perdita di gettito rispetto alle previsioni di incasso a legislazione vigente, in quanto una parte delle controversie verrebbe ad estinguersi con il pagamento del solo 5% del valore della controversia stessa.

Nell'ipotesi in cui il giudizio di ultimo grado si fosse chiuso con la soccombenza del contribuente, la disposizione in esame avrebbe la natura di anticipare solo nel tempo somme di denaro che sarebbero affluite in ritardo ma per importi maggiori.

Tali considerazioni acquistano maggior risalto se si considera che le maggiori somme annualmente accertate affluiranno al fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2009, per le esigenze di finanziamento delle missioni militari all'estero.

Riguardo inoltre al fatto che il Ministero dell'economia e delle finanze accerterà annualmente le maggiori entrate, ciò sembrerebbe supporre che la disposizione in esame rimarrà in vigore a regime, a fronte invece di un termine finale riconducibile al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (quindi, all'incirca, entro la fine del mese di agosto), per la presentazione dell'istanza, come sembra evincersi dalla lettera della norma in questione.

Infine, con riferimento al comma 2-*ter* non si ha nulla da osservare, atteso che la disposizione segue di pochi mesi la sentenza delle sezioni unite della Cassazione del 22 febbraio 2010 n. 4077, che ha ritenuto opportuno individuare nella cifra di 8mila euro il limite minimo oltre il quale iscrivere ipoteca, coincidente con quello previsto per l'espropriazione immobiliare<sup>49</sup>.

### **Comma 3**

Il comma 3 stabilisce che, in caso di crisi di società di riscossione delle entrate degli enti locali, le stesse, qualora abbiano esercitato, anche sotto forma di gruppo di imprese, le funzioni di

---

<sup>49</sup> Si veda l'articolo 76 del D.P.R. n. 602 del 1973. Secondo la Corte, l'ipoteca rappresenta un atto preordinato e strumentale all'espropriazione e, di conseguenza, deve seguire il medesimo regime dell'atto cui è preordinata: quindi il limite è 8 mila euro.

riscossione dei tributi per conto di almeno 50 enti locali e siano cancellate dall'albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali, sono ammesse di diritto, su domanda, alle procedure per la ristrutturazione industriale delle grandi imprese in stato di insolvenza. Sono altresì ammesse di diritto a tali procedure, anche in assenza di domanda, le predette società per le quali venga dichiarato dal tribunale lo stato di insolvenza. In tali casi il commissario è nominato dal Ministro dello sviluppo economico. L'ammissione alle procedure, fino all'esaurimento delle stesse, comporta la persistenza nei riguardi delle predette società delle convenzioni vigenti con gli enti locali immediatamente prima della cancellazione dal suddetto albo, ferme restando le riaggiudicazioni eventualmente effettuate nel frattempo con gara, nonché dei poteri, anche di riscossione, di cui le predette società disponevano prima della cancellazione. Sono comunque fatte salve le disdette, le revoche o le risoluzioni degli affidamenti o delle convenzioni già intervenute, o che interverranno nel corso della procedura, per cause diverse dalla cancellazione dall'albo. Su istanza degli enti locali, creditori di somme dovute in adempimento delle predette convenzioni, il commissario può certificare se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire all'ente locale la cessione *pro soluto* a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. Il comma dispone poi l'aggiornamento dei regolamenti inerenti le società di riscossione, con i quali dovranno essere definiti i requisiti per l'iscrizione all'albo, da graduare in funzione delle dimensioni e della natura del soggetto che chiede l'iscrizione, del numero degli enti locali per conto dei quali

il soggetto svolge le funzioni di riscossione e degli eventuali precedenti provvedimenti adottati nei confronti del soggetto stesso.

Gli amministratori delle società ammesse alle procedure per la ristrutturazione delle grandi imprese in stato di insolvenza non possono esercitare le funzioni di amministratore e di revisore di società di riscossione di tributi per un periodo di 10 anni.

**La RT** non considera il comma.

**Al riguardo**, si ricorda che alle norme relative alla ristrutturazione industriale delle grandi imprese in stato di insolvenza non erano stati ascritti, dalla relativa RT, effetti sui saldi di finanza pubblica. Sarebbe comunque opportuna una esplicita conferma da parte del Governo circa l'assenza di effetti finanziari in rapporto al comma in esame.

### **Comma 3-bis**

Con la presente norma si modifica l'articolo 49, comma 1, del D.P.R. 602 del 1973, recante "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito".

L'integrazione è tesa ad offrire un nuovo strumento di tutela giurisdizionale al contribuente cui sia stata notificata l'iscrizione a ruolo per il mancato pagamento di un tributo o per l'illegittima

deduzione di una somma<sup>50</sup>. Qualora infatti il concessionario incaricato della riscossione proceda, sulla base del ruolo, all'espropriazione forzata, il debitore presente in lista potrà opporre una dichiarazione, di cui al novellato comma 1-*bis* del D.P.R. 602 del 1972, rilasciata in triplice copia dall'ente creditore, idonea ad interrompere la suddetta procedura. Lo stesso ente, contestualmente al rilascio di tale documentazione (ed appurato pertanto il venir meno del credito vantato), dovrà tempestivamente comunicare al concessionario della riscossione l'avvenuto saldo della posizione debitoria dell'iscritto al ruolo ovvero il riconoscimento dello sgravio. Rimangono da emanare le modalità di attuazione del disposto di tale comma 1-*bis* nonché da approvare lo stesso modello di dichiarazione (comma 1-*ter*). Nei casi di positiva opposizione del documento da parte del debitore, il comma 1-*quater* dispone il rimborso delle spese sostenute dal concessionario per l'attività di riscossione, «qualora l'ente creditore non abbia inviato la comunicazione dell'avvenuto pagamento o dello sgravio totale riconosciuto al debitore».

**La RT** allegata al maxi emendamento approvato dalla Camera dei deputati afferma che la disposizione è di carattere procedurale e non comporta effetti finanziari.

Il rappresentante del Governo, esprimendosi sull'argomento nel corso dell'esame del provvedimento presso la Commissione bilancio

---

<sup>50</sup> L'ente creditore stila un elenco dei soggetti debitori contenente le generalità degli stessi, la somma dovuta e il titolo in base al quale è dovuta. Tale elenco (il ruolo) dopo l'apposizione del visto da parte del dirigente dell'ente, è consegnato (anche in via telematica) all'agente della riscossione competente per territorio. Tale ruolo costituisce titolo esecutivo per procedere alla riscossione degli importi indicati ex art. 49, comma 1, del D.P.R. 602/73.



della Camera<sup>51</sup>, si è limitato a riproporre il contenuto della norma stessa.

**Al riguardo**, si rileva che la disposizione in esame appare suscettibile di determinare aggravii per il bilancio statale in termini di tariffe corrisposte all'agente della riscossione, per i servizi di riscossione prima avviati e poi interrotti. La fattispecie sarà più o meno ricorrente in funzione dei vincoli regolamentari contenuti nelle disposizioni attuative di cui comma 1-*ter* (da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione con decreto del MEF), in specie per quanto concerne la tempistica di comunicazione da parte dell'ente creditore verso l'agente della riscossione; ci si riferisce in particolare agli eventuali tardivi adempimenti da parte dell'ente creditore stesso.

### *Articolo 3-bis*

#### *(Capitale sociale delle società di riscossione dei tributi)*

La norma stabilisce nuove misure minime di capitale interamente versato per l'iscrizione all'albo dei soggetti abilitati ad effettuare l'attività di accertamento dei tributi e quella di riscossione dei tributi ed altre entrate delle province e dei comuni, ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

---

<sup>51</sup> Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, 4 maggio 2010, pagg. 40 e 41.

Per l'adeguamento alle predette misure minime è stabilito il termine del 30 giugno 2010. In ogni caso, fino all'adeguamento, i soggetti obbligati non possono ricevere nuovi affidamenti o partecipare a gare indette a tale fine.

**La RT** allegata al maxiemendamento presentato alla Camera dei deputati afferma che la disposizione ha carattere procedurale e non comporta effetti finanziari.

**Al riguardo**, nulla da osservare per quanto di competenza.

#### *Articolo 4*

*(Fondo per interventi a sostegno della domanda in particolari settori)*

#### **Commi 1 - 1-sexies**

Il comma 1 istituisce un fondo per il sostegno della domanda finalizzata ad obiettivi di efficienza energetica, anche con riferimento al parco immobiliare esistente, ecocompatibilità e miglioramento della sicurezza sul lavoro, con una dotazione pari a 300 mln di euro per il 2010. Il fondo è finanziato per 200 mln di euro ai sensi del comma 9, per 50 mln di euro a valere sulle risorse destinate al Fondo per la finanza d'impresa disponibili iscritte in conto residui e per ulteriori 50 mln mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa per il credito d'imposta per spese per attività di ricerca e innovazione tecnologica.

Con il decreto ministeriale 26 marzo 2010 sono state stabilite le modalità di erogazione, i beni agevolati, i requisiti e le misure degli incentivi, la procedura per ottenerli, la cumulabilità e i criteri di revoca degli stessi, i tetti di spesa massimi per ciascuna tipologia di contributi. Viene infine prevista la possibilità di avvalersi, con oneri a carico del fondo, della collaborazione di organismi esterni alla P.A..

**La RT**, dopo aver descritto la norma, ribadisce che la stessa si attua mediante l'erogazione di contributi diretti nell'ambito di un limite massimo di spesa non potendosi pertanto verificare eccedenze di spesa.

**Al riguardo**, si osserva che l'utilizzo del maggior gettito atteso dai provvedimenti di contrasto all'evasione fiscale recati dal presente decreto-legge, a prescindere dai profili strettamente inerenti la congruità della quantificazione di tali maggiori entrate, non appare una modalità di copertura ispirata a principi di sufficiente prudenzialità, atteso il carattere inevitabilmente aleatorio di qualsiasi valutazione *ex ante* degli effetti in termini di gettito delle misure di contrasto all'evasione fiscale.

Per quanto riguarda le ulteriori risorse utilizzate a copertura, si evidenzia che il prospetto riepilogativo dei saldi collega all'utilizzo delle disponibilità in conto residui del Fondo per la finanza d'impresa<sup>52</sup> un incremento delle entrate ai fini del SNF per il 2010 e un effetto di riduzione della spesa, suddiviso fra 2010 e 2011, in termini di fabbisogno e indebitamento. Tale effetto risulta essere

---

<sup>52</sup> Da una interrogazione effettuata alla banca dati della RGS risultano iscritte in tale fondo in conto residui, alla data del 31 dicembre 2009, quasi 110 mln di euro.

compensativo di quello ascrivito, rispetto ai medesimi saldi, all'istituzione del Fondo per il sostegno della domanda. Si rileva sul punto che il versamento all'entrata del bilancio dello Stato, ai fini della successiva riassegnazione alla spesa, di somme iscritte in conto residui comporterebbe effetti compensativi soltanto ai fini del SNF e non anche dell'indebitamento e del fabbisogno, a meno che non siano già scontate, nelle previsioni di spesa a legislazione vigente, erogazioni a valere sui medesimi residui per importi annui corrispondenti a quelli riportati nell'allegato 7, non più perseguibili in base alle disposizioni in esame. Tale ultima eventualità è stata peraltro confermata dal Governo nella nota di risposta depositata presso la Commissione bilancio della Camera dei deputati, senza tuttavia che venissero forniti elementi e dati più analitici, come invece richiesto dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge n. 196 del 2009, in materia di raccordo tra le quantificazioni e le previsioni tendenziali del bilancio dello Stato.

Per quanto attiene alla riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al credito d'imposta alle imprese per i costi sostenuti in attività di ricerca industriale e di sviluppo, il Governo ha assicurato che detta riduzione non pregiudica la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

I commi 1-*bis* e 1-*ter* estendono i contributi in esame, sempre nei limiti del tetto di spesa previsto, rispettivamente agli acquisti tramite locazione finanziaria di gru a torre nel settore dell'edilizia, e a quelli di biciclette a pedalata assistita.

Il comma 1-*quater* stabilisce che i contributi sono fruibili, qualora l'acquirente sia un'impresa, nei limiti previsti dalla disciplina comunitaria sugli aiuti temporanei di importo limitato.

**La RT** esclude che le presenti disposizioni arrechino alcun onere aggiuntivo, giacché il fondo istituito e dal quale verranno attinte le risorse è finanziato con una dotazione fissa (300 mln di euro per il 2010).

**Al riguardo**, nulla da osservare.

Il comma 1-*quinquies* istituisce presso il MSE un fondo con una dotazione di 1 mln di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 finalizzato all'efficientamento del parco dei generatori di energia elettrica prodotta nei rifugi di montagna e aventi determinate caratteristiche. Con decreto ministeriale saranno stabilite le modalità di erogazione delle risorse del fondo definendo un tetto di spesa massima per ciascun rifugio.

Il comma 1-*sexies* provvede alla copertura del relativo onere disponendo la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 39-*ter* del decreto-legge n. 159 del 2007, istitutiva di un fondo per il miglioramento dell'efficienza energetica e per la riduzione delle emissioni ambientali delle autovetture da noleggio da piazza, avente allo stato una dotazione annua pari a 22,3 mln di euro.

**La RT** non analizza le disposizioni.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

### **Commi 2 - 4**

Il comma 2 prevede la detassazione dal reddito d'impresa degli investimenti in attività di ricerca industriale e di sviluppo per la realizzazione di campionari fatti nell'ambito dell'Unione europea, all'interno di un tetto massimo di spesa di 70 mln. Sulla base delle modifiche introdotte nel caso dell'esame presso la Camera dei deputati, l'agevolazione è destinata alle imprese che svolgono le attività di cui alle divisioni 13, 14, 15 o 32.99.20 in relazione all'attività di fabbricazione di bottoni, con riferimento alla tabella ATECO 2007, ed è valida per gli investimenti realizzati dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2010. Il beneficio è fruito al momento del versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta in cui sono stati realizzati gli investimenti; l'acconto per il periodo d'imposta successivo dev'essere calcolato senza tener conto dell'agevolazione.

Il comma 3, sostituito nel corso dell'esame in prima lettura, dispone che l'agevolazione fiscale di cui al comma 2 è fruibile nei limiti di cui all'art. 3 del DPCM 3 giugno 2009, che dà attuazione al regime di aiuti temporanei di importo limitato previsto dalla

Comunicazione 2009/C83/01 della Commissione europea<sup>53</sup>: ai sensi di tale disciplina è consentita la concessione di aiuti di Stato alle imprese di entità superiore alla soglia indicata nel regolamento «*de minimis*», purché nel limite massimo di 500.000 euro per impresa nel triennio dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010.

Il comma 4 prevede l'emanazione, entro 30 giorni dal 26 marzo 2010 (data di entrata in vigore del presente decreto-legge), di un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate diretto a definire le modalità e i criteri di attuazione anche al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo di risorse stanziato.

**La RT** iniziale si limita a ribadire quanto contenuto nel testo della disposizione, ovvero che l'onere massimo in termini di perdita di gettito associato ai commi in esame è pari a 70 mln e che i criteri e le modalità di attuazione dell'agevolazione di cui al comma 2 saranno stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di assicurare il rispetto del citato limite complessivo.

L'Allegato 7 riporta minori entrate per 70 mln per l'anno 2011, su tutti e tre i saldi di finanza pubblica.

**La RT** allegata al maxi emendamento afferma che l'ampliamento contenuto nel testo approvato dalla Camera dei deputati - rispetto alla formulazione iniziale della disposizione - dell'ambito di applicazione delle agevolazioni, attraverso l'estensione del numero delle divisioni ATECO interessate non rileva ai fini degli effetti di gettito, dal

---

<sup>53</sup> Conteneva il quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica.

momento che la disposizione prevede esplicitamente un tetto alle risorse stanziare, nel limite di 70 mln. Viene in ogni caso indicato un calcolo della perdita di gettito associabile ai nuovi settori beneficiari dell'agevolazione, pari a 0,6 mln in relazione alla fabbricazione di bottoni e circa 13,2 mln in relazione alla concia del cuoio e alla fabbricazione di articoli da viaggio, borse e calzature in pelle, ribadendo che l'unico effetto dell'aumento della platea dei beneficiari consiste nella riduzione del vantaggio fiscale *pro capite*, dal momento che il limite di spesa resta invariato.

Analoga considerazione viene svolta con riferimento alla modifica del comma 3, che consente di applicare, in luogo del regime di aiuto "*de minimis*" con tetto massimo di 200.000 euro nel triennio, il più recente regime di aiuti temporanei di importo limitato con i quali la Commissione europea ha permesso agli Stati membri di erogare, fino al 31 dicembre 2010, aiuti di importo fino a 500.000 euro per sostenere le imprese ad affrontare le conseguenze della crisi.

**Al riguardo**, con le riferimento alle modifiche contenute nei commi 2 e 3 si ritiene condivisibile quanto affermato dalla RT, dal momento che la disposizione individua un limite di spesa che resta invariato indipendentemente dall'estensione della platea dei beneficiari e dell'entità dell'aiuto che è possibile ricevere da parte dei singoli beneficiari (che sale, come ricordato, da 200.000 euro a 500.000 euro).

In relazione al comma 4 si rileva infine che in data 2 aprile il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha adottato il provvedimento



previsto dal comma 2<sup>54</sup>; esso specifica che la comunicazione da parte dei soggetti interessati all'agevolazione, redatta sul modello approvato con il provvedimento, dev'essere presentata - in forma telematica - tra il 1° dicembre 2010 e il 20 gennaio 2011. Per quanto riguarda criteri e modalità di attuazione dell'agevolazione, l'Agenzia delle entrate comunicherà - in via telematica - ai soggetti che hanno presentato il modello, l'ammontare del risparmio d'imposta spettante. Nel caso in cui le richieste complessive superino lo stanziamento previsto, l'agevolazione sarà attribuita proporzionalmente all'ammontare del risparmio d'imposta richiesto.

### **Commi 5 - 9**

Il comma 5 demanda ad apposito decreto interministeriale la definizione dei criteri e delle modalità di ripartizione e destinazione delle risorse disponibili iscritte in conto residui inerenti il Fondo per la finanza d'impresa, che sono a tal fine versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla spesa con riguardo alle seguenti finalità:

- 1) realizzazione di piattaforme navali multiruolo da destinare prioritariamente ad operazioni di soccorso;
- 2) interventi per il settore dell'alta tecnologia e per l'industria aeronautica, anche mediante attualizzazione dei contributi pluriennali

---

<sup>54</sup> Approvazione della comunicazione contenente i dati degli investimenti in attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo finalizzate alla realizzazione di campionari fatti dalle imprese che svolgono le attività di cui alle divisioni 13 o 14 della tabella ATECO 2007, ammissibili all'agevolazione di cui all'articolo 4, commi da 2 a 4, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 (mod. CRT).

e assicurazione ai crediti concessi dalle banche a favore delle piccole e medie imprese;

3) interventi per l'adeguamento degli impianti per l'emittenza televisiva, per il sostegno delle emittenti radiofoniche e televisive e per l'avvio delle attività dell'Agenzia per la sicurezza nucleare.

Viene infine soppressa l'autorizzazione di spesa di 50 mln di euro per le emittenti radiotelevisive locali disposta dall'articolo 2, comma 238, della "finanziaria" per il 2010.

**La RT** rappresenta che l'ammontare delle risorse in esame è pari a 49,9 mln di euro e che tali disponibilità, previo versamento all'entrata e riassegnazione ai pertinenti capitoli, saranno destinate alle finalità previste dalla norma.

**Al riguardo**, premesso che si tratta di una mera ridefinizione delle finalità di spesa di risorse già stanziare, si sottolinea che la norma sembra destinata a consentire l'utilizzo di risorse in conto capitale per oneri che, almeno in parte, non sembrano riconducibili a spese in conto capitale. Analogamente a quanto indicato per il comma 1, anche in rapporto alla norma in esame, alla quale l'allegato 7 ascrive effetti in termini di indebitamento e fabbisogno (25 mln di euro di minori spese sia nel 2010 che nel 2011) che, in linea di principio, non dovrebbero essere scontati, il Governo ha assicurato che tali effetti derivano dal fatto che già le previsioni tendenziali scontano l'utilizzo di dette somme nel biennio 2010-2011.

Il comma *5-bis* riconosce alle imprese esercenti trasporto di persone sui laghi un contributo di 40.000 euro per ogni acquisto di battelli solari a ridotto impatto ambientale effettuato nel 2010 a condizione che dette imprese provvedano contestualmente alla demolizione di un battello con propulsione a vapore privo dei requisiti ambientali che verranno definiti con apposito decreto ministeriale. Tale contributo viene erogato nel limite massimo di spesa di 700.000 euro per il 2010.

Il comma *5-ter* provvede alla copertura del suddetto onere mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al MAE.

**La RT** si limita ad illustrare la norma.

**Al riguardo**, nulla da osservare dal profilo della quantificazione di limite massimo di spesa. Va però rilevato che l'apposizione di un tetto di spesa appare incoerente con la natura dell'onere, che non appare contenibile entro tale limite.

Il comma 6 istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il "Fondo per le infrastrutture portuali", destinato a finanziare le opere infrastrutturali nei porti di rilevanza nazionale. Al fondo è trasferito, con il decreto di cui al comma 8, una quota non superiore al 50% delle risorse destinate all'ammortamento del finanziamento statale revocato ai sensi del comma 7 del presente articolo, ancora disponibili, da utilizzare come spesa ripartita in favore delle Autorità

portuali che abbiano speso, alla data del 31 dicembre 2009, una quota superiore all'80% dei finanziamenti ottenuti fino a tale data. Inoltre tali risorse devono essere destinate a progetti, già approvati, diretti alla realizzazione di opere immediatamente cantierabili.

Il comma 7 revoca il finanziamento statale previsto per l'opera "Sistema di trasporto rapido di massa a guida vincolata per la città di Parma", fatta salva la quota per l'indennizzo al contraente generale. Conseguentemente si sciogliono tutti i rapporti convenzionali stipulati dal soggetto aggiudicatore con il contraente generale, il quale può richiedere, a tacitazione di ogni diritto e pretesa, con atto transattivo, al soggetto attuatore un indennizzo, corrisposto a valere sulla quota parte del finanziamento non ancora erogata. Il contratto di mutuo stipulato dal soggetto attuatore continua ad avere effetto nei suoi confronti nei limiti della quota del finanziamento erogata, anche al fine di indennizzare il contraente generale. Si dispone infine che qualora la suddetta transazione non sia stipulata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è comunque accantonato, ai fini innanzitutto della transazione, l'8% della quota parte del finanziamento statale non ancora erogata.

Il comma 8 prevede che la quota di finanziamento statale residua all'esito della destinazione delle risorse per le finalità di cui ai commi precedenti può essere devoluta integralmente con decreto ministeriale ad altri investimenti pubblici. Qualora, ai sensi del presente comma, quota parte del finanziamento sia devoluta all'ente pubblico territoriale di riferimento del beneficiario originario, il predetto ente può succedere parzialmente nel contratto di mutuo. Per la residua parte il mutuo si risolve e le corrispondenti risorse destinate

al suo ammortamento sono utilizzate per le finalità del comma 6, ivi incluse le quote già erogate al soggetto finanziatore e non necessarie all'ammortamento del contratto di mutuo rimasto in essere.

**La RT** fa presente che con delibera CIPE n. 92 del 2006 era stato assegnato un finanziamento di 172,112 mln di euro in termini di volume di investimento per il "Sistema di trasporto rapido di massa a guida vincolata per la città di Parma", mediante attualizzazione di una quota annua di 76.000 euro ed una quota annua di 14,995 mln di euro a valere sui limiti d'impegno quindicennali, rispettivamente decorrenti dal 2003 e dal 2004, autorizzati dalla legge n. 350 del 2003, per la prosecuzione del Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge obiettivo.

Corrispondentemente è stato stipulato il 19/12/2006 un contratto di mutuo con la Cassa depositi e prestiti spa per il finanziamento dell'opera, che ha previsto rate di ammortamento quindicennali a decorrere dal 2007, per un importo annuale complessivo di 15,071 mln di euro a fronte di un ricavo netto di 168,542 mln di euro.

Le disponibilità che residuano a seguito delle anzidette revoche, al netto degli importi necessari a fare fronte agli obblighi giuridici, che saranno esattamente quantificabili solo all'esito della transazione, potranno essere utilizzate, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, per gli interventi previsti dai commi in esame (Fondo per le infrastrutture portuali e altri investimenti pubblici su richiesta del comune di Parma). La RT conclude, pertanto, nel senso che le disposizioni non comportano effetti peggiorativi a carico della finanza pubblica.

**Al riguardo**, si osserva che la risoluzione della convenzione e del mutuo acceso per la costruzione del "Sistema di trasporto rapido per Parma" potrebbe determinare effetti sui saldi di finanza pubblica in relazione ad una eventuale diversa tempistica dell'effettivo utilizzo delle somme in questione, in rapporto ai mutui che verranno accesi per il finanziamento delle opere alternative che verranno individuate. Andrebbero pertanto, ai sensi della vigente normativa contabile, forniti elementi e dati che consentano di verificare la compensatività della disposizione ai fini dei saldi.

Inoltre, si segnala che la destinazione di una quota del finanziamento all'avvio di un progetto ora abbandonato e al pagamento dell'indennizzo delle imprese coinvolte appare suscettibile di determinare un impoverimento patrimoniale delle PP.AA. complessivamente considerate, atteso che ovviamente il volume di investimento per i nuovi interventi non potrà che essere inferiore a quello stabilito per l'originaria finalità (ciò proprio in rapporto all'esistenza di spese e di indennizzi in corrispondenza dei quali non si registrerà nessun incremento patrimoniale per l'ente pubblico interessato).

Andrebbe poi chiarito se possa presentarsi la necessità di un indennizzo anche a favore della Cassa depositi e prestiti, in relazione alla parziale estinzione anticipata del contratto di mutuo stipulato. Sempre in rapporto all'onere per l'indennizzo, andrebbe chiarito se - in assenza di una rapida definizione della transazione con il contraente generale - l'accantonamento dell'8% della quota parte del finanziamento statale non ancora erogata rappresenti un tetto massimo

di spesa per le finalità connesse alla transazione. Infatti, nel caso in cui la transazione pervenga alla definizione di un indennizzo di importo superiore a quello accantonato, potrebbe risultare difficoltoso il reperimento delle risorse a causa dell'utilizzo delle somme restanti per i nuovi investimenti.

Il comma 8-*bis* dispone che i fondi statali trasferiti o assegnati alle Autorità portuali per la realizzazione di opere infrastrutturali, se non utilizzati entro il 5° anno dell'avvenuto trasferimento o assegnazione, possono essere revocati con decreto ministeriale, con conseguente obbligo di procedere alla restituzione dei fondi ad esse erogati e non utilizzati. Nel caso in cui la revoca riguardi finanziamenti realizzati mediante operazioni finanziarie di mutuo con oneri di ammortamento a carico dello Stato, con il suddetto decreto è disposta la cessione della parte di finanziamento ancora disponibile presso il soggetto finanziatore ad altra Autorità portuale, fermo restando che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti continua a corrispondere alla banca mutuante, fino alla scadenza quindicennale, la quota del contributo dovuta in rapporto all'ammontare del finanziamento erogato. L'eventuale risoluzione dei contratti di mutuo non deve comportare oneri per la finanza pubblica.

Il comma 8-*ter* stabilisce che le somme restituite ai sensi del comma precedente sono versate in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata per essere riassegnate ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento di ulteriori interventi infrastrutturali nei porti.

Il comma 8-*quater* prevede che le somme di cui ai commi 8-*bis* e 8-*ter* sono ripartite fra le Autorità portuali sulla base di un indice di capacità di spesa per gli investimenti infrastrutturali determinato con decreto ministeriale, sulla base dei pagamenti da esse effettivamente sostenuti a tale titolo nel periodo 2000-2009, nonché sulla base della capacità di finanziamento di ciascuna Autorità portuale.

Il comma 8-*quinquies* demanda ad apposito decreto ministeriale la definizione dei principi e dei criteri di registrazione delle operazioni finanziarie di cui ai commi precedenti nei bilanci delle Autorità portuali.

**La RT** asserisce che le disposizioni in oggetto non comportano effetti in quanto le modalità di utilizzo non producono un'alterazione del profilo temporale della spesa per investimenti della P.A. rispetto a quanto scontato negli andamenti tendenziali. Il Governo ha successivamente chiarito che la normativa proposta risponde a considerazioni fatte sia dalla Corte dei conti sia dalla RGS in merito ai finanziamenti assegnati alle Autorità portuali per la realizzazione di opere per l'ammodernamento e lo sviluppo dei porti, molto spesso rimaste allo stadio di semplice progetto. Pertanto le norme in esame razionalizzano ed ottimizzano le risorse pubbliche e non producono un'alterazione nel profilo temporale della spesa per investimenti della PA, rispetto a quanto scontato negli andamenti tendenziali.

**Al riguardo**, l'asserita assenza di effetti andrebbe più dettagliatamente motivata, atteso che l'assegnazione di risorse inutilizzate alle Autorità portuali che realizzano più elevati indici di



spesa, rispondendo ad esigenze di razionalizzazione ed ottimizzazione, appare proprio per questo teoricamente suscettibile di produrre una modificazione del profilo temporale della spesa per investimenti rispetto a quanto verosimilmente scontato nei tendenziali, con conseguenti ripercussioni sui saldi di finanza pubblica.

Il comma *6-bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, prevede che le risorse per l'incentivazione e il sostegno dell'alta formazione professionale nel settore nautico di cui all'articolo 145, comma 40, della legge n. 388 del 2000, comprese quelle iscritte sul capitolo 2246 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed impegnate nel triennio 2007-2009, siano utilizzate a decorrere dal 2010 per finanziare l'incentivazione, il sostegno ed i recuperi infrastrutturali per l'alta formazione professionale realizzati dagli istituti per le professionalità nautiche.

**La RT** non analizza il comma.

**Al riguardo**, si ricorda che il Governo ha ribadito che le risorse in questione sono quelle iscritte sul capitolo n. 2246 istituito nell'ambito dell'U.P.B. 4.1.2 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti impegnate nel triennio 2007-2009 derivanti dai corrispondenti capitoli di provenienza. Sarebbe opportuno un chiarimento in ordine ad eventuali effetti della disposizione sul fabbisogno e sull'indebitamento netto, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge di contabilità.

Il comma 9 stabilisce che a quota parte degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 mln di euro per il 2010, e dal comma 2, pari a 70 mln di euro per il 2011, si provvede mediante utilizzo di una quota delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione degli articoli 1, 2 e 3. A compensazione del minor versamento sull'apposita contabilità speciale n. 5343, di complessivi 307 mln di euro, dei residui iscritti nello stato di previsione del MSE sul capitolo 7342, una ulteriore quota delle predette maggiori entrate pari a 111,1 mln di euro per il 2011 e 100 mln di euro per il 2014, rimane acquisita all'entrata del bilancio dello Stato ed una quota pari a 95,9 mln di euro per il 2012 viene versata sulla contabilità speciale n. 5343 per essere riassegnata al fondo di garanzia per le PMI. La restante parte delle maggiori entrate derivanti dal presente provvedimento concorre alla realizzazione degli obiettivi di indebitamento netto delle PP.AA. e dei saldi di finanza pubblica.

**La RT** si limita ad illustrare la norma.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

### *Articolo 5*

#### *(Attività edilizia libera)*

Il comma 1 sostituisce l'articolo 6 del T.U. in materia edilizia di cui al DPR n. 380 del 2001. I commi di seguito indicati sono appunto riferiti alla nuova versione del citato articolo 6.

Il comma 1 individua il novero di interventi edilizi che possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo.

Il comma 2 elenca gli interventi che invece, pur potendo comunque essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo, presuppongono l'effettuazione, anche per via telematica, della comunicazione dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale.

I commi 3 e 4 individuano la documentazione che deve corredare la predetta comunicazione, mentre il comma 5 stabilisce che il soggetto interessato provvede alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale.

Il comma 6 elenca le facoltà conferite alle regioni a statuto ordinario per ampliare la portata delle norme anzidette.

Il comma 7 prevede la sanzione pecuniaria di 258 euro in presenza di alcuni inadempimenti relativi alla comunicazione di inizio lavori di cui ai commi 2 e 4.

Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge in esame stabilisce che dalle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**La RT**, riferita alla versione originaria dell'articolo, peraltro non dissimile da quella attuale, ribadisce la portata della norma, ricordando che per i lavori in esame il titolo abilitativo finora richiesto era rappresentato comunque dalla mera dichiarazione di inizio attività (DIA). Infine, per gli aspetti di natura tributaria, la RT asserisce che la modifica proposta non comporta effetti sul gettito.

**Al riguardo**, si evidenzia che anche il nuovo testo in esame è essenzialmente volto a consentire un ricorso più esteso alla procedura semplificata per lo svolgimento di lavori edili, il che non dovrebbe determinare aggravii in termini di adempimenti per le amministrazioni coinvolte rispetto alla vigente disciplina. Andrebbe tuttavia assicurata la neutralità finanziaria delle norme per quelle amministrazioni pubbliche che, a fronte della dichiarazione di inizio attività, percepiscono diritti di segreteria, anche alla luce dell'articolo 17, comma 7, quarto periodo, della nuova legge di contabilità (clausola di neutralità finanziaria).

#### *Articolo 5-bis*

#### *(Modifiche alla disciplina in materia di installazione di reti e di impianti di comunicazione elettronica)*

Il comma 1, nell'introdurre l'articolo 87-bis al decreto legislativo n. 259 del 2003, stabilisce che nel caso di installazione di apparati con tecnologia UMTS, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive è sufficiente la denuncia di inizio attività. In caso di diniego da parte dell'ente locale o di un parere negativo da parte dell'organismo deputato al controllo e alla vigilanza sanitaria e ambientale comunicato entro trenta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, la denuncia è priva di effetti.

Il comma 2, nel sostituire il comma 15-*bis* dell'articolo 2 del decreto-legge n. 112 del 2008, prevede la possibilità di ridurre la profondità minima dei lavori di scavo relativamente agli interventi di installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica, facendo salvi i motivi ostativi comunicati eventualmente dall'ente gestore dell'infrastruttura civile.

**La RT** non considera la norma.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

DL misure di sostegno per il settore industriale in crisi												
art.	c.	e/s	c/k	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO-INDEBITAMENTO					
				2010	2011	2012	2010	2011	2012			
1	1	e	t	35,0	40,0	40,0	35,0	40,0	40,0			
		e	t	50,0	60,0	60,0	50,0	60,0	60,0			
4	4	e	t	35,0	50,0	50,0	35,0	50,0	50,0			
6	6	e	ext	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0			
2	1	e	t	17,0	22,0	22,0	17,0	22,0	22,0			
	2-bis-ter-quater	e	t				30,0	30,0	30,0			
	2-quinquies	s	c				30,0	30,0				
	2-quinquies	s	c						30,0			
	2-quinquies	s	c									30,0
	2septies-2decies	e	t				50,0					
	2-undecies	s	c				17,0					
	2-undecies	s	Cc				30,0					
	4-bis	e	t	2,0	5,9	5,9	2,0	5,9	5,9			5,9
	4-quater	s	Cc		5,9	5,9			5,9			5,9
	4-quinquies	s	c	2,0				5,0				
3	1 a	e	t	8,5	17,0	17,0	8,5	17,0	17,0			17,0
	1 b	e	t	8,0	10,0	10,0	8,0	10,0	10,0			10,0
	1 b	e	t	33,0	43,0	43,0	33,0	43,0	43,0			43,0
	1 c	e	t	5,0	10,0	10,0	5,0	10,0	10,0			10,0
	2	e	t	22,0	30,0	30,0	22,0	30,0	30,0			30,0
4	1	s	k	300,0	0,0	0,0	275,0	25,0	0,0			0,0
	1	s	k	0,0	0,0	0,0	-25,0	-25,0	0,0			0,0
		e	ext	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
	1	s	k	-50,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0			0,0
	1-bis	s	k	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0			1,0
	1ter	s	k	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0			-1,0
4	2	e	t	0,0	-70,0	0,0	0,0	-70,0	0,0			0,0
	5	s	k	0,0	0,0	0,0	-25,0	-24,9	0,0			0,0

Fonte: RGS

art.	c.		e/s		c/k	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO-INDEBITAMENTO			
						2010	2011	2012	2010	2011	2012	
		versamento all'entrata restanti risorse fondo finanza d'impresa	e		ext	49,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	5 a),b) e c)	fondo per finalità di cui all'art.4, c.5, lettere a),b) e c)	s		k	49,9	0,0	0,0	16,4	16,5	17,0	
	5-bis	rinnovo flotta navigli trasporto lacuale (4.196)	s		k	0,7			0,7			
	5-ter	tab A MAE (4.196)	s		A	-0,7			-0,7			
	6	fondo per infrastrutture portuali	s		k							
	7	metro Parma	s		k							
		TOTALE ENTRATE	e			315,4	227,9	297,9	295,5	257,9	327,9	
		TOTALE SPESE	s			301,9	5,9	5,9	273,4	27,5	52,9	
		SALDO	e			-13,5	-222,0	-292,0	-22,1	-230,4	-275,0	
	9	compensazione minori versamenti C.S. 5343	e		ext	0,0	-111,1	-95,9	0,0	-111,1	-95,9	
(*) Per il saldo netto da finanziare, gli effetti di maggiori entrate e maggiori spese sono:												
		contrasto gioco illegale	e		t	30,0	30,0	30,0				
	emendamento 2.52	incremento fondo missioni di pace (2010)	s		c	30,0						
		rifinanziamento fondo 5 per mille (2011)	s		c		30,0					
		f.do 7-quinquies, c.1., DL 5/09 (2012)	s		c			30,0				
		deflazione contenzioso	e		t	50,0						
	emendamento 2.51	incremento fondo missioni di pace (2010)	s		c	17,0						
		fondo editoria (Tab C)	s		Cc	30,0						
	emendamento 2.19	Fondo sostegno distretti tessili	s		c	3,0						

Tali effetti non sono indicati, in quanto l'utilizzo delle maggiori entrate è condizionato all'accertamento della loro effettiva esistenza con decreto MEF

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico sulla url  
<http://www.senato.it/documentazione/bilancio>